SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 31 luglio 2012.

Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici. *(13A02562)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 7 febbraio 2013.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria». (Rep. atti n. 46/CSR). *(13A02503)*
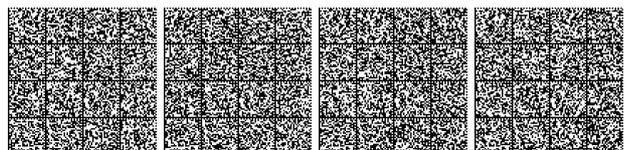
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 13 marzo 2013.

Modifica del comma 5 dell'art. 26-*bis* del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 6 marzo 2013 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato il comma 5 dell'art. 26-*bis* del Regolamento interno;

Decreta:

La modifica del comma 5 dell'art. 26-*bis* R.I. nei termini di seguito indicati:

Art. 26-*bis* (*Ordine delle votazioni*). — «5. Nel caso in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio ed i candidati proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio siano due, viene nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità - e sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, così accordando la prevalenza ad una delle proposte, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.I. - la votazione è immediatamente ripetuta e, se la parità permane, è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo. Ove i candidati siano più di due, viene nominato, tra quelli proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio, il candidato che ha ricevuto più della metà dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad una votazione successiva all'esito della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità tra le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti - e sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, così accordando la prevalenza ad una delle proposte, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.I. - esse sono poste nuovamente in votazione, con esclusione delle altre. Se - in carenza di espressione del voto da parte del Presidente - la parità permane - è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione nel ruolo.»

Roma, 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Il segretario generale: VISCONTI

13A02568

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 marzo 2013.

Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il PM2,5 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che fissa per le regioni e province autonome, in relazione ai livelli di PM2,5, l'obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione;

Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che prevede che ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione viene utilizzato l'indicatore d'esposizione medio del PM2,5 e che ai fini del calcolo dello stesso devono essere individuate, mediante decreto ministeriale, apposite stazioni;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente, tra l'altro, il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di individuare le stazioni per il calcolo dell'indicatore di esposizione medio per il PM2,5, il Coordinamento ha richiesto alle autorità regionali di
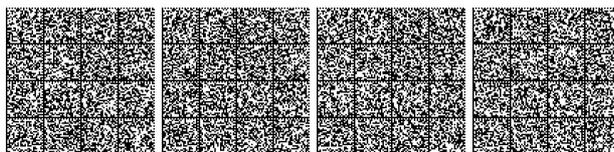
proporre una o più tra le stazioni di fondo urbano ubicate in siti fissi di campionamento urbano delle proprie reti di misura, ed ha istituito un apposito gruppo di lavoro destinato a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 12, comma 2, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, l'istruttoria per la selezione delle stazioni è stata svolta in modo tale da riflettere in modo adeguato l'esposizione della popolazione;

Considerato che il gruppo di lavoro istituto per la selezione delle stazioni ha presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella riunione del 24 gennaio 2013

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il PM2,5 previste dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Art. 2.

Stazioni di fondo urbano per il calcolo dell'indicatore di esposizione media per il PM2,5

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 le seguenti stazioni:

Regione/Provincia autonoma	**Comune**	**Nome Stazione**
BOLZANO	Laives	LS1
CAMPANIA	Napoli	Osservatorio Astronomico
CALABRIA	Cosenza	Città dei ragazzi
EMILIA - ROMAGNA	Rimini	Marecchia
	Parma	Cittadella
	Bologna	Giardini Margherita
FRIULI - VENEZIA GIULIA	Udine	Via Cairoli
LAZIO	Roma	Villa Ada
LIGURIA	La Spezia	La Maggiolina
	Genova	Quarto
LOMBARDIA	Milano	Milano Via Pascal città studi
	Brescia	Brescia Villaggio Sereno
MARCHE	Ancona	Ancona Cittadella
	Macerata	Macerata Collevario
PIEMONTE	Torino	Torino - Lingotto
PUGLIA	Lecce	Lecce - Garigliano
	Taranto	Taranto - Machiavelli
TOSCANA	Firenze	Via Ugo Bassi
	Grosseto	Via URSS
TRENTO	Trento	Parco S. Chiara
UMBRIA	Perugia	Via Cortonese
VALLE D'AOSTA	Aosta	Piazza Plouves
VENETO	Padova	Mandria

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

13A02537

DECRETO 18 marzo 2013.

Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto in particolare, l'art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;

Visto inoltre, l'art. 182-*ter* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel quale è previsto che la raccolta separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente;

Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono definiti:

a) Sacchi per l'asporto delle merci: sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore;

b) Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare: sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti;

c) Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari;

d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione.

Art. 2.

Commercializzazione

1. È consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:

a) sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera *a)* che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

b.1) con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;

b.2) con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare;

c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera *a)* che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

c.1) con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
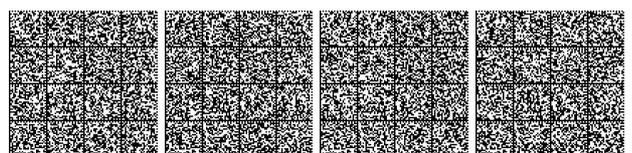
c.2) con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare.

2. È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

3. La riconversione degli impianti esistenti può essere assistita da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento.

Art. 3.

Modalità di informazione ai consumatori

Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;

b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare»;

c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»;

d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare»;

e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».

Art. 4.

Sanzioni

Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto – legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 28.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

13A02536

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, relativi all'emissione del 28 febbraio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 13652 del 22 febbraio 2013, che ha disposto per il 28 febbraio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 13652 del 22 febbraio 2013, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari all'1,237%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,375.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,757% e al 2,216%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A02806

DECRETO 18 marzo 2013.

Modifica del decreto 21 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (imposta sulle transazioni finanziarie).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2013, con il quale è stata data attuazione ai predetti commi da 491 a 499, del citato art. 1 della legge n. 228, del 2012;

Rilevato che al comma 3, dell'art. 17 ed al comma 4 dell'art. 19 sono presenti errori materiali;

Ritenuto di dovere apportare le necessarie correzioni ai predetti errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dell'art. 17, le parole "1 marzo 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2013";

b) al comma 4, dell'art. 19, le parole "informazioni e per l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "informazioni o per l'assistenza".

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02638

DECRETO 21 marzo 2013.

Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell'ambito degli studi di settore;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004,
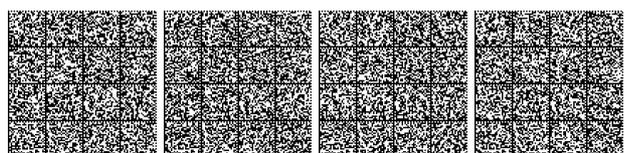
del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2011 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2011;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 di approvazione delle modifiche degli studi di settore;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione di modifiche agli studi di settore

1. Sono approvate, in base all'art. 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10 bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Indicatori di coerenza

1. Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2:

a) in allegato n. 1 la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;

b) in allegato n. 2 la nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali.

2. La nota tecnica di cui all'allegato 1 sostituisce la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012. La nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012.

3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, come modificati dal presente decreto, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica.

Art. 3.

Decorrenza

1. Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA
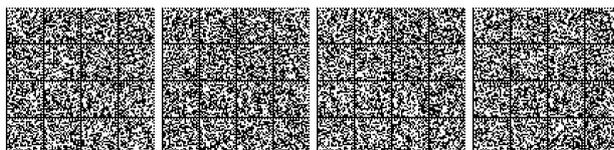
Sono individuati i seguenti ulteriori indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore:

a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;

b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;

c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;

d) Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;

e) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;

f) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;

g) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;

h) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;

i) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

Gli indicatori, individuati sulla base della coerenza dei dati dichiarati dai contribuenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 con la normativa fiscale e contabile di riferimento, si applicano agli studi di settore in vigore per l'annualità 2012 e per quelle successive.

Il funzionamento degli indicatori è evidenziato, distintamente per tipologia, nei Sub Allegati da 1.A a 1.I.
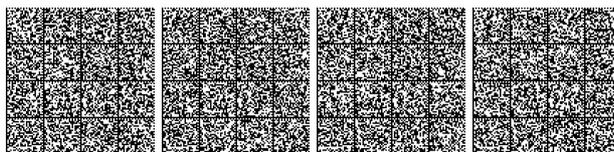
SUB ALLEGATO 1.A

L'indicatore di coerenza "Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" si applica alle imprese[1] che indicano il valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è diverso da zero.

[1] L'indicatore si applica se il codice di attività principale e quelli delle attività secondarie indicati nel modello studi di settore appartengono ai seguenti studi: UG41U, UG57U, UG90U, UG91U, UG92U, UG93U, UG94U, UG95U, UG96U, UG98U, UG99U, UK26U, UK28U, UK30U, UM41U, UM47U, UM80U, UM81U, UM82U, UM83U, UM84U, UM85U, UM86U, UM87U, UM88U, VG31U, VG33U, VG34U, VG36U, VG37U, VG38U, VG39U, VG44U, VG46U, VG48U, VG51U, VG52U, VG53U, VG54U, VG55U, VG58U, VG60U, VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, VG61E, VG61F, VG61G, VG61H, VG67U, VG68U, VG70U, VG72A, VG72B, VG73A, VG73B, VG74U, VG76U, VG77U, VG78U, VG79U, VG81U, VG82U, VG83U, VG85U, VG87U, VG88U, VG89U, VK08U, VK16U, VK19U, VM01U, VM02U, VM03A, VM03B, VM03C, VM03D, VM04U, VM05A, VM06A, VM06B, VM07U, VM08U, VM09A, VM09B, VM10U, VM11U, VM12U, VM13U, VM15A, VM15B, VM16U, VM17U, VM18A, VM18B, VM19U, VM20U, VM21A, VM21B, VM21C, VM21D, VM21E, VM22A, VM22B, VM22C, VM23U, VM24U, VM25A, VM25B, VM27A, VM27B, VM28U, VM29U, VM30U, VM31U, VM32U, VM33U, VM34U, VM35U, VM36U, VM37U, VM39U, VM40A, VM40B, VM42U, VM43U, VM44U, VM45U, VM46U, VM48U.

.

SUB ALLEGATO 1.B

L'indicatore di coerenza "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi" si applica alle imprese[2] che indicano nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto[3], comprensivo del costo per la produzione di servizi, risulta minore di zero.

---

[2] L'indicatore si applica se il codice di attività principale e quelli delle attività secondarie indicati nel modello studi di settore appartengono ai seguenti studi: UG41U, UG57U, UG90U, UG91U, UG92U, UG93U, UG94U, UG95U, UG96U, UG98U, UG99U, UK26U, UK28U, UK30U, UM41U, UM47U, UM80U, UM81U, UM82U, UM83U, UM84U, UM85U, UM86U, UM87U, UM88U, VG31U, VG33U, VG34U, VG36U, VG37U, VG38U, VG39U, VG44U, VG46U, VG48U, VG51U, VG52U, VG53U, VG54U, VG55U, VG58U, VG60U, VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, VG61E, VG61F, VG61G, VG61H, VG67U, VG68U, VG70U, VG72A, VG72B, VG73A, VG73B, VG74U, VG76U, VG77U, VG78U, VG79U, VG81U, VG82U, VG83U, VG85U, VG87U, VG88U, VG89U, VK08U, VK16U, VK19U, VM01U, VM02U, VM03A, VM03B, VM03C, VM03D, VM04U, VM05A, VM06A, VM06B, VM07U, VM08U, VM09A, VM09B, VM10U, VM11U, VM12U, VM13U, VM15A, VM15B, VM16U, VM17U, VM18A, VM18B, VM19U, VM20U, VM21A, VM21B, VM21C, VM21D, VM21E, VM22A, VM22B, VM22C, VM23U, VM24U, VM25A, VM25B, VM27A, VM27B, VM28U, VM29U, VM30U, VM31U, VM32U, VM33U, VM34U, VM35U, VM36U, VM37U, VM39U, VM40A, VM40B, VM42U, VM43U, VM44U, VM45U, VM46U, VM48U.

[3] Il Costo del venduto è calcolato come: Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Esistenze iniziali - Rimanenze finali + Costo per la produzione di servizi;

dove:

Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR;

Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR.
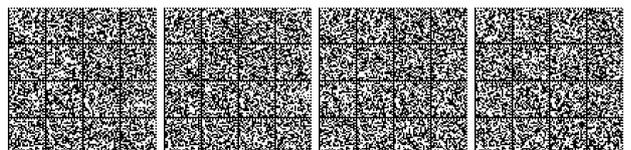
SUB ALLEGATO 1.C

L'indicatore di coerenza "Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso[4], risulta minore di zero.

[4] Il Costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, è calcolato come: Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.
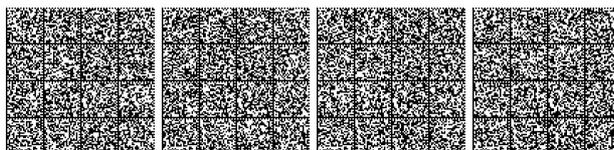
SUB ALLEGATO 1.D

L'indicatore di coerenza "Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso è maggiore al valore dei corrispondenti ricavi.
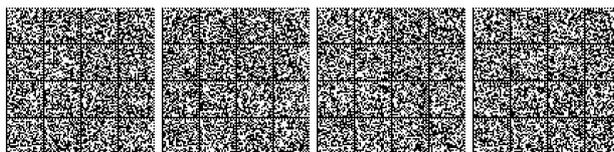
SUB ALLEGATO 1.E

L'indicatore di coerenza "Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" si applica alle imprese[5] che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando, nel modello degli studi di settore, almeno una delle variabili relative alle attività ad aggio o ricavo fisso[6] risulta essere maggiore di zero.

---

[5] L'indicatore non si applica se il codice di attività principale o quelli secondari appartengono ai seguenti studi di settore: UG54U, UM12U, UM13U, UM80U, UM85U, UM87U, VD01U, VD12U, VG36U, VG37U, VG44U, VG58U, VG60U, VM01U, VM06A, VM08U, VM20U.

[6] Le variabili relative ad attività ad aggio o ricavo fisso sono di seguito elencate:

- Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.

SUB ALLEGATO 1.F

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e non indicano spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria è maggiore di zero e il relativo valore delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria è pari a zero.

SUB ALLEGATO 1.G

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non indicano spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria è maggiore di zero e le spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria sono pari a zero.

SUB ALLEGATO 1.H

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la presenza di ammortamenti e non indicano un valore dei beni strumentali in proprietà.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli ammortamenti è maggiore di zero e il valore dei beni strumentali in proprietà è pari a zero.

SUB ALLEGATO 1. I

L'indicatore di coerenza "Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro" si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro e non indicano il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione.

In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro risulta maggiore di zero e il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione risultano pari a zero.

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICATORE DI NORMALITÀ ECONOMICA IN ASSENZA DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI

1. PREMESSA

Il documento[1] descrive la metodologia utilizzata per l'introduzione dell' Indicatore di Normalità Economica che si basa sul Valore dei Beni Strumentali. In particolare, tale indicatore si applica in caso di incoerenza connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la contestuale mancata dichiarazione di un corrispondente Valore dei Beni Strumentali nei dati contabili.

L'applicazione dell' Indicatore di Normalità Economica è prevista con riferimento a 50 studi di settore, evoluti nel 2012, che presentano nelle funzioni di ricavo/compenso coefficienti relativi alla variabile "Valore dei Beni Strumentali" e che prevedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività.

L'elenco dei 50 studi di settore interessati è riportato nel Sub Allegato 2.A.

2. DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI NON NORMALITÀ

Sinteticamente la condizione di non normalità può essere espressa come segue:

- Presenza di *Beni Strumentali* tra i dati strutturali e mancata indicazione del corrispondente *Valore dei Beni strumentali* tra i dati contabili.

Sono definiti soggetti non normali i contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite a uno o più beni strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo *Valore dei Beni Strumentali* tra i dati contabili (rigo F29 campo 1 per le attività di impresa e rigo G14 campo 1 per le attività professionali).

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

Per i soggetti non normali si determina il *Valore dei Beni Strumentali da Normalità Economica* pari alla media, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, del *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento*, moltiplicato per il numero di addetti.

Il *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento* è stato individuato[2], relativamente a ciascuno dei 50 studi di settore oggetto di applicazione, analizzando per ogni cluster la relativa distribuzione, con riferimento ai soli contribuenti con Valore dei Beni Strumentali per addetto diverso da zero. A valle di tale analisi si è scelto come valore di riferimento il novantacinquesimo percentile per ogni cluster di ogni studio.

Nei Sub Allegati 2.B per le attività di impresa e 2.C per le attività professionali è riportato, per studio di settore e cluster, il *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento.*

---

[1] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche relative ai 206 studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2012.

[2] L'analisi del Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento è stata effettuata con riferimento ai contribuenti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo d'imposta 2011.

Il numero di addetti è determinato secondo il seguente schema:

Studi di settore relativi alle attività di impresa

Numero addetti = (ditte individuali)	Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero familiari diversi + numero associati in partecipazione
Numero addetti = (società)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio + numero familiari diversi + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci

Studi di settore relativi alle attività professionali

Numero addetti = (professionista che opera in forma individuale)	"Fattore correttivo individuale"[3] + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio
Numero addetti = (associazioni tra professionisti)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio + (numero soci o associati * "Fattore correttivo associazioni")[4]

Successivamente si determina il Maggior Ricavo da Normalità Economica relativo al nuovo indicatore, ottenuto come prodotto tra il Valore dei Beni Strumentali da Normalità Economica e il Coefficiente di determinazione del maggior ricavo/compenso. Tale coefficiente si ottiene come media, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, dei singoli coefficienti di determinazione del maggior ricavo/compenso.
I singoli coefficienti di determinazione del maggior ricavo/compenso sono stati determinati[5], per ogni cluster di ciascuno studio di settore oggetto di applicazione, come rapporto tra il Ricavo/Compenso Teorico determinato applicando l'analisi della congruità con l'utilizzo della sola variabile *Valore dei Beni Strumentali* [6] e il *Valore dei Beni Strumentali* dichiarato.

[3] "Fattore correttivo individuale" = "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nell'anno"
dove:

- "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: (minor valore tra 50 e Numero ore settimanali dedicate all'attività)/50;
- "Peso settimane di lavoro nell'anno" è pari a: (minor valore tra "Valore massimo delle settimane di lavoro nell'anno" e Numero di settimane di lavoro nell'anno)/48.

Il "Valore massimo delle settimane di lavoro nell'anno", ovvero 48 settimane, è rapportato al numero di mesi di svolgimento dell'attività ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12). Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312.

[4] "Fattore correttivo associazioni" = "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nell'anno"
dove:

- "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: (minor valore tra 50 e (Numero ore settimanali dedicate all'attività/Numero soci o associati che prestano attività nello studio))/50;
- "Peso settimane di lavoro nell'anno" è pari a: (minor valore tra "Valore massimo delle settimane di lavoro nell'anno" e (Numero di settimane di lavoro nell'anno/Numero soci o associati che prestano attività nello studio))/48.

Il "Valore massimo delle settimane di lavoro nell'anno", ovvero 48 settimane, è rapportato al numero di mesi di svolgimento dell'attività ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12). Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312.

[5] L'analisi dei coefficienti di determinazione del maggior ricavo/compenso è stata effettuata con riferimento ai soggetti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo d'imposta 2011. I coefficienti sono stati elaborati con riferimento ai soli contribuenti che hanno valorizzato la variabile Valore dei Beni Strumentali.

[6] Per le attività di impresa il Valore dei Beni Strumentali utilizzato per la determinazione dei coefficienti è pari alla differenza tra il Valore dei beni strumentali (F29 campo 1) e il Valore dei Beni Strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria (F29 campo 2). Per le attività professionali il Valore dei Beni Strumentali utilizzato per la determinazione dei coefficienti è pari alla differenza tra il Valore dei beni strumentali (G14 campo 1) e il Valore dei Beni Strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria (G14 campo 2).

Nei Sub Allegati 2.D per le attività di impresa e 2.E per le attività professionali sono riportati, per studio di settore e cluster, il *Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo/compenso*.

SUB ALLEGATO 2.A

UG98U - Riparazione di beni di consumo nca

UG99U - Altri servizi a imprese e famiglie

UK30U - Altre attività tecniche

UM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca

UM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca

VD05U - Produzione e conservazione di carne

VD11U - Produzione di olio di oliva e di semi

VD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati

VD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica

VD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose

VD23U - Laboratori di corniciai

VD25U - Concia delle pelli e del cuoio

VD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia

VD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici

VD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali

VD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio

VD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni

VG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili

VG46U - Riparazione di trattori agricoli

VG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video

VG52U - Confezionamento di generi alimentari e non

VG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere

VG69U - Costruzioni

VG73A - Movimento merci e magazzinaggio

VG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti e corrieri

VG76U - Servizi di ristorazione collettiva

VG77U - Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne

VG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

VG79U - Noleggio di autovetture, altri mezzi di trasporto terrestre e mezzi di trasporto marittimo e fluviale

VG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia

VG83U - Gestione di impianti sportivi

VG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza

VG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche

VG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto

VK10U - Studi medici

VK19U - Attività professionali paramediche indipendenti

VM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti

VM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi

VM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici

VM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

VM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce

VM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio

VM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

VM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici

VM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

VM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante

VM43U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio

VM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

VM45U - Commercio al dettaglio mobili usati e oggetti di antiquariato

WK21U - Attività degli studi odontoiatrici.

SUB ALLEGATO 2.B

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
UG98U	1	42.264
UG98U	2	66.984
UG98U	3	26.948
UG98U	4	77.563
UG98U	5	50.951
UG98U	6	27.699
UG98U	7	90.262
UG98U	8	26.111
UG99U	1	168.755
UG99U	2	632.134
UG99U	3	68.876
UG99U	4	48.062
UG99U	5	80.938
UG99U	6	71.656
UG99U	8	255.612
UG99U	9	62.571
UG99U	10	28.097
UG99U	11	62.293
UG99U	12	138.265
UG99U	13	70.141
UG99U	14	66.333
UG99U	15	58.366
UG99U	16	106.317
UG99U	17	41.132
UG99U	18	88.192
UG99U	19	36.294
UG99U	20	73.428
UG99U	21	64.649
UG99U	22	81.434
UG99U	23	103.508
UG99U	24	56.352
UG99U	25	112.241
UG99U	26	87.161
UG99U	27	573.358
UG99U	29	109.969
UG99U	30	64.571
UG99U	31	45.491
UG99U	32	46.139
UG99U	33	29.269
UG99U	34	65.807
UG99U	35	196.640
UG99U	37	287.146
UG99U	38	148.737
UG99U	39	207.378
UG99U	40	105.790
UG99U	41	73.716
UG99U	43	161.910
UG99U	45	139.487
UG99U	46	84.186
UG99U	47	34.643
UG99U	48	158.724
UG99U	50	33.518
UG99U	51	44.516
UK30U	1	76.144
UK30U	2	65.971
UK30U	3	62.452
UK30U	4	98.310
UK30U	5	94.911
UK30U	6	177.759
UM87U	1	86.796
UM87U	2	47.286
UM87U	3	41.280
UM87U	4	37.791

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
UM87U	5	61.556
UM87U	6	61.277
UM87U	7	30.340
UM87U	8	77.000
UM87U	9	85.017
UM87U	10	45.134
UM87U	11	46.504
UM87U	12	62.916
UM87U	13	44.792
UM87U	14	43.801
UM87U	15	28.663
UM87U	16	51.041
UM87U	17	44.484
UM87U	18	61.146
UM87U	19	66.372
UM87U	20	35.311
UM87U	21	29.262
UM88U	1	107.519
UM88U	2	87.166
UM88U	3	90.202
UM88U	4	99.962
UM88U	5	112.173
UM88U	6	159.930
UM88U	7	76.565
UM88U	8	87.534
UM88U	9	94.425
UM88U	10	62.063
UM88U	11	58.902
UM88U	12	108.273
UM88U	13	116.341
UM88U	14	97.776
UM88U	15	78.133
UM88U	16	109.032
UM88U	17	48.770
UM88U	18	162.177
UM88U	19	70.383
UM88U	20	113.690
UM88U	21	51.149
UM88U	22	105.105
UM88U	23	98.532
VD05U	1	314.041
VD05U	2	161.338
VD05U	3	244.303
VD05U	4	227.529
VD05U	5	348.021
VD05U	6	225.720
VD05U	7	220.444
VD05U	8	166.380
VD05U	9	124.369
VD11U	1	324.591
VD11U	2	771.928
VD11U	3	503.706
VD11U	4	501.318
VD11U	5	771.385
VD11U	6	649.962
VD15U	1	257.258
VD15U	2	333.773
VD15U	3	197.829
VD15U	4	144.065
VD15U	5	289.101
VD15U	6	125.070
VD15U	7	87.863
VD17U	1	255.813

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
VD17U	2	197.010
VD17U	3	377.835
VD17U	4	244.901
VD17U	5	195.996
VD17U	6	292.925
VD17U	7	265.465
VD17U	8	116.554
VD17U	9	253.299
VD17U	10	234.362
VD17U	11	357.110
VD17U	12	179.648
VD17U	13	356.793
VD17U	14	202.379
VD17U	15	175.000
VD17U	16	237.942
VD17U	17	269.197
VD17U	18	260.371
VD17U	19	223.196
VD17U	20	281.388
VD17U	21	204.030
VD17U	22	211.554
VD17U	23	111.422
VD17U	24	244.800
VD17U	25	313.923
VD17U	26	269.224
VD17U	27	169.878
VD17U	28	249.506
VD17U	29	263.800
VD22U	1	111.723
VD22U	2	183.596
VD22U	3	122.203
VD22U	4	88.830
VD22U	5	85.930
VD22U	6	77.689
VD23U	1	134.533
VD23U	2	36.960
VD23U	3	38.946
VD23U	4	52.111
VD25U	1	99.245
VD25U	2	214.931
VD25U	3	149.359
VD25U	4	106.642
VD25U	5	128.647
VD25U	6	213.243
VD25U	7	149.139
VD25U	8	179.852
VD29U	1	245.098
VD29U	2	224.004
VD29U	3	378.442
VD29U	4	507.663
VD29U	5	103.265
VD29U	6	390.117
VD29U	7	361.030
VD30U	1	372.368
VD30U	2	315.746
VD30U	3	226.483
VD30U	4	294.158
VD30U	5	150.277
VD30U	6	151.868
VD30U	7	420.588
VD30U	8	250.548
VD30U	9	259.042
VD30U	10	242.094
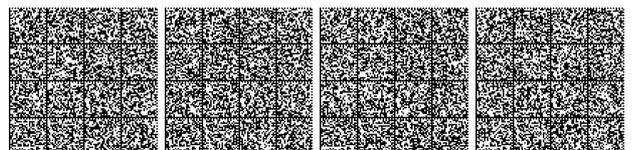
SUB ALLEGATO 2.B

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
VD31U	1	184.258
VD31U	2	278.664
VD31U	3	137.256
VD31U	4	163.313
VD31U	5	134.164
VD36U	1	231.288
VD36U	2	343.706
VD36U	3	272.873
VD36U	4	202.445
VD36U	5	134.104
VD36U	6	251.708
VD36U	7	235.463
VD36U	8	272.716
VD36U	9	230.820
VD37U	1	70.732
VD37U	2	213.419
VD37U	3	95.147
VD37U	4	139.467
VD37U	5	45.271
VD37U	6	101.090
VD37U	7	173.480
VD37U	8	136.200
VD37U	9	189.032
VG38U	1	26.351
VG38U	2	20.193
VG38U	3	29.557
VG38U	4	34.664
VG46U	1	89.585
VG46U	2	70.419
VG46U	3	59.979
VG48U	1	31.637
VG48U	2	41.747
VG48U	3	32.243
VG48U	4	39.848
VG48U	5	39.569
VG48U	6	31.480
VG48U	7	34.690
VG48U	8	31.514
VG52U	1	205.332
VG52U	2	200.053
VG52U	3	101.326
VG52U	4	152.482
VG52U	5	175.545
VG52U	6	101.542
VG52U	7	109.411
VG53U	2	37.900
VG53U	3	84.445
VG53U	4	121.306
VG53U	5	89.532
VG53U	6	113.700
VG53U	7	118.954
VG53U	8	51.894
VG69U	1	84.641
VG69U	2	132.739
VG69U	3	155.817
VG69U	4	264.422
VG69U	5	68.222
VG69U	6	99.722
VG69U	7	129.128
VG69U	8	117.781
VG69U	9	173.868
VG69U	10	152.492
VG69U	11	166.006

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
VG69U	12	91.654
VG69U	13	204.930
VG69U	14	300.682
VG69U	15	240.040
VG69U	16	190.668
VG69U	17	157.163
VG69U	18	176.987
VG69U	19	116.237
VG69U	20	81.542
VG69U	21	73.714
VG69U	22	234.804
VG69U	23	132.368
VG69U	24	183.141
VG73A	1	205.067
VG73A	2	151.833
VG73A	3	305.844
VG73A	4	483.437
VG73A	5	37.010
VG73A	6	35.004
VG73A	7	86.667
VG73B	1	88.644
VG73B	2	62.527
VG73B	3	53.978
VG73B	4	50.688
VG73B	5	69.419
VG73B	6	90.434
VG73B	7	77.427
VG73B	8	120.012
VG73B	9	57.280
VG73B	10	48.114
VG73B	11	80.314
VG73B	12	79.136
VG73B	13	86.855
VG73B	14	68.208
VG76U	1	96.766
VG76U	2	116.495
VG76U	3	60.367
VG76U	4	138.441
VG76U	5	52.110
VG76U	6	168.996
VG76U	7	151.110
VG77U	1	269.039
VG77U	2	365.546
VG77U	3	160.527
VG77U	4	24.089
VG77U	5	156.315
VG77U	6	1.355.602
VG77U	7	1.563.697
VG77U	8	67.649
VG77U	9	147.231
VG77U	10	1.056.654
VG77U	11	329.311
VG77U	12	338.333
VG78U	1	50.953
VG78U	2	55.437
VG78U	3	43.794
VG78U	4	49.920
VG78U	5	54.621
VG78U	6	74.104
VG78U	7	60.968
VG78U	8	41.034
VG78U	9	53.139
VG78U	10	41.392

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
VG78U	11	60.862
VG78U	12	42.839
VG78U	13	52.163
VG79U	1	464.432
VG79U	2	476.876
VG79U	3	152.197
VG79U	4	991.641
VG79U	5	1.092.584
VG79U	6	384.690
VG79U	7	391.676
VG81U	1	319.227
VG81U	2	628.444
VG81U	3	404.967
VG81U	4	416.595
VG81U	5	368.288
VG81U	6	587.307
VG81U	7	842.973
VG81U	8	433.137
VG83U	1	339.878
VG83U	2	468.469
VG83U	3	760.850
VG83U	4	263.137
VG83U	5	275.212
VG83U	6	216.381
VG83U	7	354.748
VG83U	8	795.546
VG83U	9	316.008
VG83U	10	485.689
VG83U	11	471.208
VG85U	1	74.171
VG85U	2	374.257
VG85U	3	415.289
VG85U	4	90.814
VG85U	5	325.175
VG85U	6	338.399
VG88U	1	52.722
VG88U	2	38.711
VG88U	3	85.104
VG88U	4	60.197
VG88U	5	38.753
VG88U	6	30.676
VG88U	7	74.571
VG88U	8	40.364
VG88U	9	148.475
VG88U	10	76.641
VG89U	1	79.770
VG89U	2	91.718
VG89U	3	60.873
VG89U	4	146.904
VG89U	5	82.485
VG89U	6	98.271
VG89U	7	131.113
VK19U	1	37.552
VK19U	2	25.154
VK19U	3	152.552
VK19U	4	101.498
VK19U	5	59.484
VK19U	6	101.202
VK19U	7	79.104
VK19U	8	134.926
VK19U	9	21.511
VK19U	10	38.533
VK19U	11	15.000
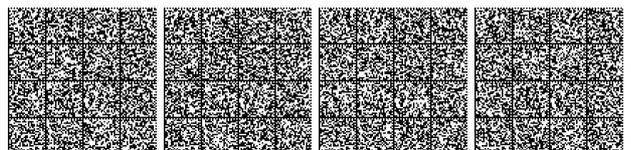
SUB ALLEGATO 2.B

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
VK19U	12	81.850
VK19U	13	83.737
VK19U	14	88.301
VK19U	15	39.194
VM11U	1	123.342
VM11U	2	112.242
VM11U	3	107.716
VM11U	4	120.231
VM11U	5	71.375
VM11U	6	121.843
VM11U	7	187.560
VM11U	8	100.992
VM11U	9	51.604
VM11U	10	144.907
VM11U	11	169.251
VM11U	12	99.794
VM11U	13	98.880
VM11U	14	83.691
VM11U	15	123.311
VM11U	16	72.327
VM11U	17	59.260
VM11U	18	97.827
VM11U	19	67.821
VM11U	20	112.633
VM11U	21	157.597
VM11U	22	78.468
VM11U	23	104.020
VM11U	24	116.986
VM11U	25	85.244
VM11U	26	162.137
VM17U	1	387.213
VM17U	2	344.011
VM17U	3	110.433
VM17U	4	160.427
VM17U	5	398.241
VM17U	6	185.442
VM17U	7	302.737
VM17U	8	236.724
VM23U	1	225.014
VM23U	2	92.980
VM23U	3	58.463
VM23U	4	113.681
VM23U	5	114.118
VM23U	6	142.325
VM23U	7	156.374
VM23U	8	149.945
VM23U	9	75.673
VM23U	10	104.951
VM23U	11	113.590
VM24U	1	70.744
VM24U	2	82.660
VM24U	3	83.500
VM24U	4	58.199
VM24U	5	94.902
VM24U	6	66.901
VM24U	7	68.352
VM24U	8	83.474
VM33U	1	73.259
VM33U	2	65.643
VM33U	3	117.983
VM33U	4	123.186
VM33U	5	117.371
VM33U	6	63.045

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
VM33U	7	62.984
VM34U	1	60.886
VM34U	2	82.973
VM34U	3	77.330
VM34U	4	110.394
VM34U	5	81.642
VM34U	6	56.251
VM34U	7	141.372
VM34U	8	110.336
VM34U	9	72.530
VM34U	10	61.686
VM34U	11	146.943
VM36U	1	70.322
VM36U	2	60.269
VM36U	3	82.495
VM36U	4	72.517
VM37U	1	75.415
VM37U	2	66.006
VM37U	3	107.654
VM37U	4	81.044
VM37U	5	87.296
VM37U	6	63.587
VM37U	7	55.379
VM39U	1	51.409
VM39U	2	155.970
VM39U	3	236.967
VM39U	4	482.688
VM39U	5	108.405
VM40B	1	58.076
VM40B	2	43.711
VM40B	3	43.300
VM40B	4	61.150
VM40B	5	52.767
VM40B	6	45.211
VM43U	1	85.113
VM43U	2	68.976
VM43U	3	80.210
VM43U	4	68.565
VM43U	5	88.770
VM43U	6	49.977
VM43U	7	73.026
VM43U	8	77.562
VM43U	9	77.785
VM43U	10	51.611
VM43U	11	71.025
VM43U	12	71.149
VM43U	13	66.847
VM44U	1	75.170
VM44U	2	82.806
VM44U	3	45.527
VM44U	4	71.239
VM44U	5	67.662
VM44U	6	61.344
VM44U	7	78.850
VM44U	8	55.256
VM44U	9	52.074
VM45U	1	80.875
VM45U	2	46.303
VM45U	3	43.364
VM45U	4	56.227
VM45U	5	30.835
VM45U	6	65.135
WK21U	1	84.853

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
WK21U	2	89.399
WK21U	3	101.107
WK21U	4	89.644
WK21U	6	106.641
WK21U	7	117.544
WK21U	8	132.777
WK21U	9	122.461
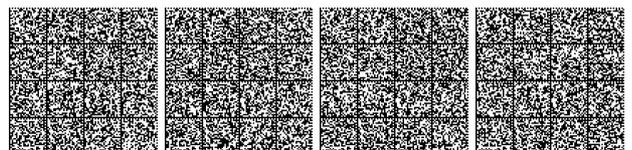
SUB ALLEGATO 2.C

Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	VBS PER ADDETTO
UK30U	1	145.722
UK30U	2	145.908
UK30U	3	84.289
UK30U	4	182.070
UK30U	5	186.916
UK30U	6	78.710
VG53U	1	85.056
VG53U	2	99.463
VG53U	4	130.594
VG53U	6	67.358
VG53U	7	100.852
VG73B	5	65.856
VG73B	11	99.660
VK10U	1	504.931
VK10U	2	199.294
VK10U	3	64.709
VK10U	4	279.504
VK10U	5	294.261
VK10U	6	80.637
VK10U	7	269.043
VK10U	8	366.231
VK10U	9	168.000
VK10U	10	475.106
VK10U	11	271.340
VK10U	12	235.368
VK10U	13	490.500
VK10U	14	433.800
VK10U	15	567.180
VK10U	16	255.916
VK10U	17	225.701
VK10U	18	188.960
VK19U	1	72.860
VK19U	2	59.387
VK19U	3	83.880
VK19U	4	107.310
VK19U	5	382.400
VK19U	6	104.144
VK19U	7	230.933
VK19U	8	170.185
VK19U	9	39.603
VK19U	10	105.854
VK19U	11	38.580
VK19U	12	211.058
VK19U	13	65.826
VK19U	14	293.052
VK19U	15	89.958
WK21U	1	227.903
WK21U	2	203.482
WK21U	3	151.801
WK21U	4	115.117
WK21U	5	157.861
WK21U	6	223.600
WK21U	7	114.729
WK21U	8	196.090
WK21U	9	212.380

SUB ALLEGATO 2.D

Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo/compenso
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG98U	1	0,9936
UG98U	2	0,5826
UG98U	3	1,3031
UG98U	4	0,3462
UG98U	5	0,5355
UG98U	6	1,4558
UG98U	7	0,5260
UG98U	8	1,0238
UG99U	1	0,1263
UG99U	2	0,3633
UG99U	3	0,2535
UG99U	4	0,3336
UG99U	5	0,3250
UG99U	6	0,2140
UG99U	8	0,1198
UG99U	9	0,3927
UG99U	10	0,3957
UG99U	11	0,1765
UG99U	12	0,1956
UG99U	13	0,0000
UG99U	14	0,2836
UG99U	15	0,2806
UG99U	16	0,2873
UG99U	17	0,0000
UG99U	18	0,3630
UG99U	19	0,0000
UG99U	20	0,2185
UG99U	21	0,1272
UG99U	22	0,1744
UG99U	23	0,2291
UG99U	24	0,2811
UG99U	25	0,2141
UG99U	26	0,3275
UG99U	27	0,1356
UG99U	29	0,3098
UG99U	30	0,2193
UG99U	31	0,3712
UG99U	32	0,2972
UG99U	33	0,1587
UG99U	34	0,1704
UG99U	35	0,1311
UG99U	37	0,4013
UG99U	38	0,1676
UG99U	39	0,3063
UG99U	40	0,3659
UG99U	41	0,3266
UG99U	43	0,1673
UG99U	45	0,0948
UG99U	46	0,3011
UG99U	47	0,2600
UG99U	48	0,1094
UG99U	50	0,3689
UG99U	51	0,4985
UK30U	1	0,3540
UK30U	2	0,4630
UK30U	3	0,1388
UK30U	4	0,1481
UK30U	5	0,1740
UK30U	6	0,1233
UM87U	1	0,0000
UM87U	2	0,3874
UM87U	3	0,0000
UM87U	4	0,5719

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM87U	5	0,3466
UM87U	6	0,4570
UM87U	7	0,7231
UM87U	8	0,2693
UM87U	9	0,2631
UM87U	10	0,5795
UM87U	11	0,8676
UM87U	12	0,4202
UM87U	13	0,5577
UM87U	14	0,7186
UM87U	15	1,2133
UM87U	16	0,4038
UM87U	17	0,6135
UM87U	18	0,4175
UM87U	19	0,3633
UM87U	20	0,4091
UM87U	21	0,4448
UM88U	1	0,3059
UM88U	2	0,3358
UM88U	3	0,2413
UM88U	4	0,1080
UM88U	5	0,2256
UM88U	6	0,2643
UM88U	7	0,3854
UM88U	8	0,2271
UM88U	9	0,4000
UM88U	10	0,2122
UM88U	11	0,4415
UM88U	12	0,3656
UM88U	13	0,1987
UM88U	14	0,1610
UM88U	15	0,3800
UM88U	16	0,3264
UM88U	17	0,2045
UM88U	18	0,2178
UM88U	19	0,1758
UM88U	20	0,1316
UM88U	21	0,2125
UM88U	22	0,0915
UM88U	23	0,3264
VD05U	1	0,1371
VD05U	2	0,1968
VD05U	3	0,0942
VD05U	4	0,0811
VD05U	5	0,1566
VD05U	6	0,0616
VD05U	7	0,1294
VD05U	8	0,0863
VD05U	9	0,3857
VD11U	1	0,1090
VD11U	2	0,0854
VD11U	3	0,0948
VD11U	4	0,0684
VD11U	5	0,0800
VD11U	6	0,0840
VD15U	1	0,1062
VD15U	2	0,1798
VD15U	3	0,1312
VD15U	4	0,1753
VD15U	5	0,1010
VD15U	6	0,4471
VD15U	7	0,1621
VD17U	1	0,0841

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VD17U	2	0,2383
VD17U	3	0,1255
VD17U	4	0,1061
VD17U	5	0,0884
VD17U	6	0,1096
VD17U	7	0,0000
VD17U	8	0,1330
VD17U	9	0,1793
VD17U	10	0,0775
VD17U	11	0,1380
VD17U	12	0,2319
VD17U	13	0,0799
VD17U	14	0,2318
VD17U	15	0,1226
VD17U	16	0,1472
VD17U	17	0,0862
VD17U	18	0,0895
VD17U	19	0,1423
VD17U	20	0,1106
VD17U	21	0,1766
VD17U	22	0,1030
VD17U	23	0,1123
VD17U	24	0,1421
VD17U	25	0,1044
VD17U	26	0,1912
VD17U	27	0,2079
VD17U	28	0,1514
VD17U	29	0,0910
VD22U	1	0,1839
VD22U	2	0,1590
VD22U	3	0,1712
VD22U	4	0,3441
VD22U	5	0,2043
VD22U	6	0,2371
VD23U	1	0,2333
VD23U	2	0,7140
VD23U	3	0,7975
VD23U	4	0,5039
VD25U	1	0,1835
VD25U	2	0,1353
VD25U	3	0,2572
VD25U	4	0,2566
VD25U	5	0,1648
VD25U	6	0,3043
VD25U	7	0,2831
VD25U	8	0,1538
VD29U	1	0,0980
VD29U	2	0,0949
VD29U	3	0,0370
VD29U	4	0,0500
VD29U	5	0,1534
VD29U	6	0,0830
VD29U	7	0,0367
VD30U	1	0,1964
VD30U	2	0,2481
VD30U	3	0,2819
VD30U	4	0,1975
VD30U	5	0,3487
VD30U	6	0,2598
VD30U	7	0,1286
VD30U	8	0,3139
VD30U	9	0,3067
VD30U	10	0,1940
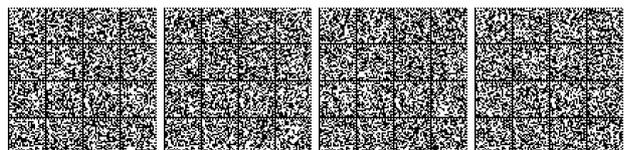
SUB ALLEGATO 2.D

Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo/compenso
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VD31U	1	0,1542
VD31U	2	0,1200
VD31U	3	0,2426
VD31U	4	0,2029
VD31U	5	0,2002
VD36U	1	0,1475
VD36U	2	0,0462
VD36U	3	0,0802
VD36U	4	0,1107
VD36U	5	0,1468
VD36U	6	0,1477
VD36U	7	0,1642
VD36U	8	0,0919
VD36U	9	0,1086
VD37U	1	0,3197
VD37U	2	0,0616
VD37U	3	0,2230
VD37U	4	0,1370
VD37U	5	0,3704
VD37U	6	0,3596
VD37U	7	0,2768
VD37U	8	0,2448
VD37U	9	0,1611
VG38U	1	1,2305
VG38U	2	1,5072
VG38U	3	0,9422
VG38U	4	0,8794
VG46U	1	0,1897
VG46U	2	0,5467
VG46U	3	0,4548
VG48U	1	0,6153
VG48U	2	0,5141
VG48U	3	0,7338
VG48U	4	0,3508
VG48U	5	0,4627
VG48U	6	0,6668
VG48U	7	0,2858
VG48U	8	0,5670
VG52U	1	0,1240
VG52U	2	0,1738
VG52U	3	0,3252
VG52U	4	0,1837
VG52U	5	0,1530
VG52U	6	0,3373
VG52U	7	0,2603
VG53U	2	0,4276
VG53U	3	0,2301
VG53U	4	0,2939
VG53U	5	0,3658
VG53U	6	0,3040
VG53U	7	0,3695
VG53U	8	0,3701
VG69U	1	0,3371
VG69U	2	0,1885
VG69U	3	0,2470
VG69U	4	0,1680
VG69U	5	0,5536
VG69U	6	0,2464
VG69U	7	0,2724
VG69U	8	0,2468
VG69U	9	0,1652
VG69U	10	0,2791
VG69U	11	0,2582
VG69U	12	0,4140
VG69U	13	0,1889
VG69U	14	0,1600
VG69U	15	0,0777
VG69U	16	0,1886
VG69U	17	0,1099
VG69U	18	0,1693
VG69U	19	0,4071
VG69U	20	0,4789
VG69U	21	1,1804
VG69U	22	0,1938
VG69U	23	0,2335
VG69U	24	0,1655
VG73A	1	0,1757
VG73A	2	0,1773
VG73A	3	0,1009
VG73A	4	0,0902
VG73A	5	0,3286
VG73A	6	0,1055
VG73A	7	0,1084
VG73B	1	0,2270
VG73B	2	0,3572
VG73B	3	0,3452
VG73B	4	0,2091
VG73B	5	0,9852
VG73B	6	0,3713
VG73B	7	0,3959
VG73B	8	0,2601
VG73B	9	0,6526
VG73B	10	0,2666
VG73B	11	0,8244
VG73B	12	0,3493
VG73B	13	0,4033
VG73B	14	0,6783
VG76U	1	0,2279
VG76U	2	0,1307
VG76U	3	0,3201
VG76U	4	0,1084
VG76U	5	0,3756
VG76U	6	0,1469
VG76U	7	0,1771
VG77U	1	0,2221
VG77U	2	0,1258
VG77U	3	0,1519
VG77U	4	0,0000
VG77U	5	0,2159
VG77U	6	0,0566
VG77U	7	0,0205
VG77U	8	0,2553
VG77U	9	0,1524
VG77U	10	0,0419
VG77U	11	0,1562
VG77U	12	0,0954
VG78U	1	0,2216
VG78U	2	0,2509
VG78U	3	0,2522
VG78U	4	0,2720
VG78U	5	0,1696
VG78U	6	0,1403
VG78U	7	0,2076
VG78U	8	0,2320
VG78U	9	0,2415
VG78U	10	0,1846
VG78U	11	0,1934
VG78U	12	0,1877
VG78U	13	0,3318
VG79U	1	0,2428
VG79U	2	0,2281
VG79U	3	0,2074
VG79U	4	0,1639
VG79U	5	0,1872
VG79U	6	0,1820
VG79U	7	0,2190
VG81U	1	0,1228
VG81U	2	0,0521
VG81U	3	0,1295
VG81U	4	0,1740
VG81U	5	0,0638
VG81U	6	0,1236
VG81U	7	0,0621
VG81U	8	0,1545
VG83U	1	0,0463
VG83U	2	0,0000
VG83U	3	0,0533
VG83U	4	0,1424
VG83U	5	0,0787
VG83U	6	0,1352
VG83U	7	0,0000
VG83U	8	0,0905
VG83U	9	0,0385
VG83U	10	0,0744
VG83U	11	0,0384
VG85U	1	0,1125
VG85U	2	0,0000
VG85U	3	0,0444
VG85U	4	0,1285
VG85U	5	0,0449
VG85U	6	0,0459
VG88U	1	0,3994
VG88U	2	0,6458
VG88U	3	0,2067
VG88U	4	0,2573
VG88U	5	0,9049
VG88U	6	0,7999
VG88U	7	0,1727
VG88U	8	0,4181
VG88U	9	0,0565
VG88U	10	0,1325
VG89U	1	0,2907
VG89U	2	0,2343
VG89U	3	0,2461
VG89U	4	0,1104
VG89U	5	0,3022
VG89U	6	0,2062
VG89U	7	0,1615
VK19U	1	0,1802
VK19U	2	0,0000
VK19U	3	0,0000
VK19U	4	0,2062
VK19U	5	0,0000
VK19U	6	0,1982
VK19U	7	0,0000
VK19U	8	0,1621
VK19U	9	0,0000
VK19U	10	0,0000
VK19U	11	0,0000
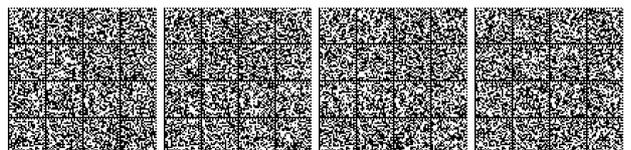
SUB ALLEGATO 2.D

Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo/compenso
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VK19U	12	0,0000
VK19U	13	0,0000
VK19U	14	0,0000
VK19U	15	0,0000
VM11U	1	0,2681
VM11U	2	0,1218
VM11U	3	0,1529
VM11U	4	0,1740
VM11U	5	0,3215
VM11U	6	0,2231
VM11U	7	0,2143
VM11U	8	0,2350
VM11U	9	0,5511
VM11U	10	0,1441
VM11U	11	0,2536
VM11U	12	0,3031
VM11U	13	0,3613
VM11U	14	0,3754
VM11U	15	0,2374
VM11U	16	0,3056
VM11U	17	0,3948
VM11U	18	0,4198
VM11U	19	0,2939
VM11U	20	0,3268
VM11U	21	0,1874
VM11U	22	0,2446
VM11U	23	0,2064
VM11U	24	0,2646
VM11U	25	0,2685
VM11U	26	0,1336
VM17U	1	0,0618
VM17U	2	0,1482
VM17U	3	0,2328
VM17U	4	0,1194
VM17U	5	0,0599
VM17U	6	0,2279
VM17U	7	0,1058
VM17U	8	0,1871
VM23U	1	0,4226
VM23U	2	0,6698
VM23U	3	0,4496
VM23U	4	0,0000
VM23U	5	0,0000
VM23U	6	0,0000
VM23U	7	0,0000
VM23U	8	0,1608
VM23U	9	0,4776
VM23U	10	0,2880
VM23U	11	0,2394
VM24U	1	0,0000
VM24U	2	0,1275
VM24U	3	0,2923
VM24U	4	0,1976
VM24U	5	0,0475
VM24U	6	0,0000
VM24U	7	0,0000
VM24U	8	0,1742
VM33U	1	0,3200
VM33U	2	0,7249
VM33U	3	0,3596
VM33U	4	0,4735
VM33U	5	0,3915
VM33U	6	0,6458

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VM33U	7	0,5331
VM34U	1	0,6606
VM34U	2	0,3594
VM34U	3	0,1363
VM34U	4	0,4654
VM34U	5	0,1852
VM34U	6	0,3323
VM34U	7	0,3759
VM34U	8	0,4803
VM34U	9	0,2966
VM34U	10	0,3915
VM34U	11	0,0000
VM36U	1	0,3664
VM36U	2	0,0000
VM36U	3	0,3098
VM36U	4	0,6759
VM37U	1	0,1255
VM37U	2	0,2840
VM37U	3	0,2220
VM37U	4	0,3427
VM37U	5	0,1975
VM37U	6	0,3475
VM37U	7	0,4312
VM39U	1	0,2291
VM39U	2	0,0000
VM39U	3	0,0778
VM39U	4	0,0000
VM39U	5	0,2038
VM40B	1	0,4057
VM40B	2	0,3922
VM40B	3	0,3820
VM40B	4	0,3215
VM40B	5	0,4321
VM40B	6	0,4680
VM43U	1	0,2678
VM43U	2	0,2392
VM43U	3	0,2784
VM43U	4	0,2881
VM43U	5	0,2626
VM43U	6	0,2797
VM43U	7	0,2482
VM43U	8	0,2595
VM43U	9	0,0000
VM43U	10	0,6838
VM43U	11	0,3219
VM43U	12	0,0805
VM43U	13	0,2994
VM44U	1	0,3581
VM44U	2	0,2293
VM44U	3	0,1224
VM44U	4	0,4419
VM44U	5	0,0626
VM44U	6	0,3564
VM44U	7	0,0000
VM44U	8	0,5243
VM44U	9	0,4389
VM45U	1	0,2787
VM45U	2	0,4080
VM45U	3	0,4246
VM45U	4	0,2395
VM45U	5	0,4703
VM45U	6	0,2839
WK21U	1	0,3327

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WK21U	2	0,0623
WK21U	3	0,1529
WK21U	4	0,1194
WK21U	6	0,3514
WK21U	7	0,1680
WK21U	8	0,3045
WK21U	9	0,2619
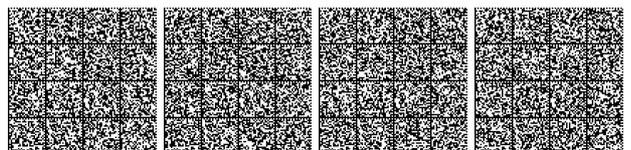
SUB ALLEGATO 2.E

Coefficiente di Determinazione del maggior ricavo/compenso
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UK30U	1	0,1042
UK30U	2	0,2033
UK30U	3	0,0000
UK30U	4	0,1353
UK30U	5	0,1347
UK30U	6	0,0000
VG53U	1	1,3038
VG53U	2	2,1467
VG53U	4	0,0000
VG53U	6	1,6577
VG53U	7	1,8861
VG73B	5	1,6414
VG73B	11	0,9907
VK10U	1	0,2642
VK10U	2	0,0698
VK10U	3	0,0575
VK10U	4	0,8627
VK10U	5	0,2876
VK10U	6	0,0729
VK10U	7	0,3209
VK10U	8	0,1991
VK10U	9	0,6339
VK10U	10	0,2824
VK10U	11	0,3286
VK10U	12	0,4054
VK10U	13	0,2800
VK10U	14	0,1268
VK10U	15	0,1143
VK10U	16	0,1954
VK10U	17	0,2861
VK10U	18	0,4681
VK19U	1	0,1106
VK19U	2	0,0000
VK19U	3	0,1196
VK19U	4	0,0724
VK19U	5	0,0000
VK19U	6	0,1765
VK19U	7	0,0000
VK19U	8	0,1251
VK19U	9	0,1431
VK19U	10	0,0499
VK19U	11	0,2214
VK19U	12	0,0878
VK19U	13	0,1562
VK19U	14	0,0000
VK19U	15	0,1657
WK21U	1	0,1707
WK21U	2	0,1779
WK21U	3	0,1724
WK21U	4	0,1801
WK21U	5	0,1769
WK21U	6	0,1945
WK21U	7	0,1764
WK21U	8	0,1991
WK21U	9	0,1556

13A02747
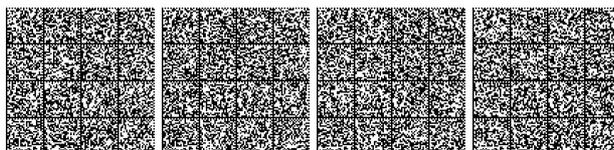
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 2013.

Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola del Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di Giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio del 15 gennaio 2013, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio e successiva nota n. 1825 del 4 marzo 2013;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 6146-AREA III/P.A. del 26 febbraio 2013 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Toscana del 4 marzo 2013, n 140, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 28 marzo 2013 al 16 settembre 2013, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 3 agosto 2013 al 25 agosto 2013 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.

3. Dal 28 marzo 2013 al 3 novembre 2013 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola stessa;

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana;

c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno);

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Al comune dell'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, ivi compresi i veicoli necessari per far fronte all'emergenza venutasi a creare con il naufragio della nave da crociera Costa Concordia, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 marzo 2013

Il Vice ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 146

13A02807

DECRETO 15 marzo 2013.

Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Ischia.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Ischia in data 1° marzo 2013, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 18 gennaio 2013, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 25 gennaio 2013, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta municipale del comune di Forio in data 9 gennaio 2013, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 15 gennaio 2013, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 24 gennaio 2013, n. 8, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Viste le note congiunte dei sindaci dell'Isola di Ischia, trasmesse dal comune di Ischia con note n. 9s/s e 10s/s del 1° marzo 2013;

Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si richiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli protocollo n. 17044 del 12 marzo 2013, con la quale si esprime il parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000, che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301, del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo, il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania, eccetto autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 26 t, adibiti al trasporto esclusivo di generi alimentari, carburanti e bus turistici.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

d) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

e) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

f) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

g) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

h) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

i) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;

l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del dipartimento provinciale dell'ARPAC;

m) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643, così come previsto

dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 marzo 2013

Il Vice ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 145

13A02808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il nuovo Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Vista la modifica del Programma Operativo nazionale, approvata in sede di Comitato di sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e trasmessa alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 aprile 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca tra lo Stato e le Regioni;

Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario l misura "Arresto definitivo";

Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 — adottato, ai sensi dell' art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la nota n. 280186 del 15 giugno 2012 con la quale la Regione Veneto ha stabilito di destinare le risorse proprie dell'asse 1, pari ad Euro 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 15 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Veneto ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico;

Considerato che la relazione delle attività di monitoraggio, predisposta dall'Organismo responsabile della Raccolta dati e trasmessa con nota n. 28351 del 23 ottobre 2012, ha valutato positivamente la richiesta della Regione Veneto;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 4 marzo 2010, stipulato in data 14 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la Regione Veneto, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura oggetto del presente decreto;

Vista la nota n. 31354 del 15 novembre 2012 con la quale la Regione Veneto ha comunicato la valutazione positiva in ordine allo schema di bando predisposto per l'attuazione della misura arresto definitivo;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalità per la concessione dei premi;
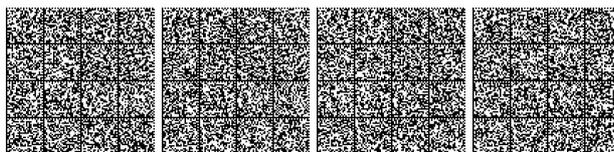
Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 15 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Veneto ed autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi ricompresi nel "sistema strascico".

3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonché le indicazioni del Programma Operativo.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Veneto.

2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unità da redigere secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca — Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, (di seguito Ministero) nonché alla Regione Veneto — Unità di Progetto Caccia e Pesca — Via Torino n. 110 — 30172 Mestre - Venezia (di seguito Regione).

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero e/o alla Regione.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: "Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti".

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero e alla Regione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante, previsto dall'art. 6, comma 3 bis della legge del 4 aprile 2012 n. 35 alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero e alla Regione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo citati in premessa, provvede a redigere in attuazione dei criteri di cui al successivo art. 5, n. una (1) graduatoria per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 15 metri autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con gli at-

trezzi compresi nel “sistema strascico”. Tale graduatoria è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Successivamente, la Regione predispone il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e lo invia all’Ufficio Marittimo di iscrizione dell’unità e per conoscenza al Ministero. L’Ufficio Marittimo di iscrizione dell’unità deve provvedere tempestivamente alla notifica dell’atto al richiedente dando comunicazione della data di avvenuta notifica al Ministero e alla Regione.

4. Il termine per la restituzione all’Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 15 giorni a far data dalla notifica della concessione.

L’Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla Regione il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all’allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile e il titolo è annullato.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l’archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell’unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall’Ufficio Marittimo di iscrizione dell’unità, determina la perdita del diritto al premio.

L’Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.

L’Ufficio Marittimo trasmette al Ministero e alla Regione la certificazione comprovante l’avvenuta demolizione, redatta secondo l’allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall’Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Successivamente, la Regione provvede a predisporre il decreto di liquidazione nonché i relativi pagamenti.

6. La Regione predispone i decreti di concessione seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione può proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.

Art. 5.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

a) livello di vetustà dell’imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l’età minima di cui al precedente art. 2, comma 3;

b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all’allegato E del presente decreto.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall’Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali, comprovate dall’Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l’arresto definitivo effettivo, è considerata quale demolizione.

L’importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell’eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato in un’unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L’entità del premio, determinato con le modalità di cui all’art. 6, è diminuito dell’intero importo riscosso per l’ammodernamento dell’unità ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all’Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L’Autorità Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all’Ufficio Marittimo di destinazione.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 221

ALLEGATO *A*

Al ______________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CE) 1198/2006 e 498/2007 e del decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ______________ Nome ______________
Codice Fiscale ______________
Nato/i a ______________ prov. ________ il ______________
Attualmente residente/i a ______________ prov. ________
In Via ______________, n. ________ c.a.p. ________
Telefono ______________ fax ______________
Indirizzo mail ______________

(*persone giuridiche*)

Cognome ______________ Nome ______________
Codice Fiscale ______________
Nato a ______________ prov. ________ il ______________
Attualmente residente/i a ______________ prov. ________
In Via ______________, n. ________ c.a.p. ________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ______________
Codice Fiscale ______________ e/o Partita I.V.A. ______________
Ragione sociale ______________ con sede in ______________ prov. ________
Alla Via ______________, n. ________ c.a.p. ________
Telefono ______________ fax ______________
Indirizzo mail ______________

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ______________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) ______________ iscritta nelle matricole al n. ______________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ______________ dell'Autorità marittima di ______________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ______________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________, intrattenuto presso la banca ______________, Abi n. ________, Cab. n. ________, IBAN ______________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante la DEMOLIZIONE, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO *B*
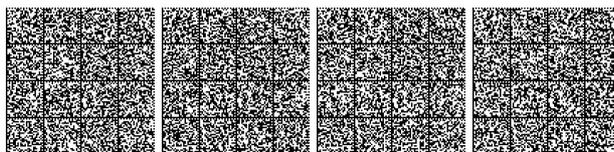
(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL REG. (CE) 1198/2006 DEL CONSIGLIO DEL 27 LUGLIO 2006

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca- FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. ________________ del ________________ recante norme di attuazione dei regolamenti(CE) n. 1198/2006 e 498/07;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ____________________________, acquisita al protocollo n. ___________ del _________________ per l'arresto definitivo della nave denominata ____________, n. UE __________ matricola ___________, da conseguirsi mediante demolizione;
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero ____________ dei registri ________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di _____________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno __________;
- è stata armata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di ammissione;
- è abilitata alla pesca con _________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. _________ del _____________;(*specificare altresì se ha esercitato attività di pesca in deroga entro il 30 giugno 2010)*
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE _________
- ha una stazza di GT ______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante DEMOLIZIONE;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € _____________ per _________________ erogato da ___________ il vincolo scade il ___________;
  € _____________ per _________________ erogato da ___________ il vincolo scade il ___________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)

____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato;
- Copia della richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

  con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
  Copia della richiesta alla Prefettura di competenza della certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 154.937,00

ALLEGATO *C*
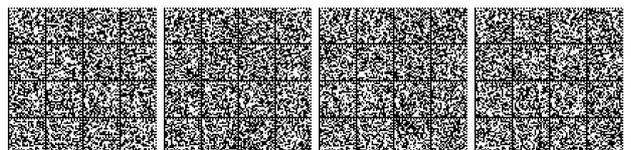
(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave ________________iscritta al n.________ del ________________ al premio di arresto definitivo di euro _____________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/___);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data___________;

VISTO il processo verbale del _____________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. _________ del ________ oppure autorizzazione provvisoria n. _______ del _______) della nave ______________________ iscritta al n. ____________ è stato restituito in data _______________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di notifica della decisione di ammissione; Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante DEMOLIZIONE, entro il ___________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data _________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€___________per________concesso da _______________il vincolo si estingue il _______

€___________per________concesso da _______________il vincolo si estingue il _______

Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Originale del titolo abilitativo alla pesca opportunamente annullato.

ALLEGATO *D*
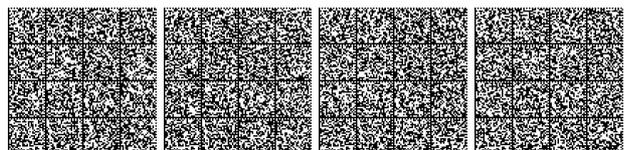
(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con nota n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del __________ al premio di arresto definitivo di € _______________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n.____________ del __________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante _______________iscritto al n. __________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;

VISTI i registri di questa Autorità__________*(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal _______________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato con l'annotazione della avvenuta cancellazione per demolizione;
- Copia del verbale di avvenuta demolizione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 154.937,00
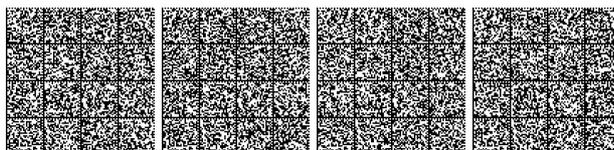
ALLEGATO *E*

TAB.B Calcolo del Premio, Allegato IV del Reg.(CE) 2792/99

Categoria di nave per stazza	Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

13A02570

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa operai servizi pulizia, edilizia, forestazione società cooperativa in breve C.O.S.P.E.F. - Società cooperativa», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 9 marzo 2012, pervenuta il 10 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Operai Servizi Pulizia, Edilizia, Forestazione Società Cooperativa in breve C.O.S.P.E.F. - Società Cooperativa», con sede in Fivizzano (MS) (codice fiscale 00722140456) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Roventini, nato a San Giuliano Terme (PI) il 5 maggio 1956, domiciliato in Pisa, Via F. Crispi n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02664

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.T. Centro logistico Toscano Soc. coop. a responsabilità limitata», in Pontedera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 12 marzo 2012, nella quale il revisore ha proposto la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota pervenuta in data 26 settembre 2012 con la quale la Divisione V ha trasmesso la documentazione per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio:

Considerato che in data 26 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio:

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.L.T. Centro Logistico Toscano Soc. Coop. a responsabilità limitata», con sede in Pontedera (PI) (codice fiscale 01586220509) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, nominato commissario liquidatore dott. Maurizio Roventini, nato a San Giuliano Terme (PI) il 5 maggio 1956, domiciliato in Pisa, Via F. Crispi n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02665

DECRETO 21 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Medigas Società cooperativa - in liquidazione», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 settembre 2012 con la quale la Lega nazionale cooperativa e mutue ha chiesto che la società «Medigas Società Cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 06 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 06 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Medigas Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Cagliari (codice fiscale 02282260922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Mulas nato a Cagliari il 24 ottobre 1968, ivi domiciliato in via Tempio n. 53.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02666

DECRETO 5 marzo 2013.

Annullamento del decreto n. 3/CC/2013 Regione Calabria del 30 gennaio 2013, di scioglimento della «Progetto Crotone - Società Consortile Mista a r.l.», in Crotone.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società «Progetto Crotone - Società Consortile Mista a r.l.», con sede in Crotone;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Crotone ha informato che la predetta impresa non ha la forma giuridica di società cooperativa bensì quella di società consortile mista a responsabilità limitata;

Considerato che la società di cui si tratta è stata pertanto erroneamente inserita negli elenchi delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere e non sussistono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società «Progetto Crotone - Società Consortile Mista a r.l.», con sede in Crotone, C.F. 01970920797, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A02662

DECRETO 5 marzo 2013.

Revoca del decreto n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013, di scioglimento della «Nuova Pompei Società cooperativa», in Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Pompei Società Cooperativa»;

Tenuto conto che con istanza datata 19 fbbraio 2013 pervenuta al protocollo n. 34304 del 27 febbraio 2013 il legale rappresentante della società ha chiesto la revoca del provvedimento in quanto la cooperativa è attiva, compie atti di gestione ed è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Considerato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2002-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Nuova Pompei Società Cooperativa», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), codice fiscale n. 00848740767, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A02663

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nel porto canale di Pescara. (Ordinanza n. 65).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3932 del 7 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell'ambito delle iniziative necessarie per il definitivo superamento della situazione di emergenza socio-economica ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, dispone in ordine alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al successivo completamento del dragaggio dei medesimi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2012, recante la revoca dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume

Aterno, limitatamente alla situazione in atto nel porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 34, comma 31, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che individua il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti nel porto canale di Pescara;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2013;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, già individuato quale Amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti nel porto canale di Pescara ai sensi dell'art. 34, comma 31, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, provvede altresì all'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticità richiamata in premessa.

2. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, in particolare, alla ricognizione, all'accertamento ed alla definizione delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ed alla successiva chiusura della gestione commissariale istituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3932/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della provincia di Pescara, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3949/2011 provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a trasferire al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 si avvale delle strutture organizzative del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 34, comma 31, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché di quelle di natura solutoria ancora in atto di cui al comma 2 della presente ordinanza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, fino al completamento degli interventi e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse all'uopo stanziate dal comma 33 del citato art. 34 del decreto-legge convertito n. 179/2012, pari ad euro 9 milioni, dal decreto ministeriale 10927 del 2 agosto 2011, pari ad euro 4 milioni, nonché con le eventuali risorse residue di cui all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 3932/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5624 aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 3948/2011, che viene intestata al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per dieci mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

7. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

8. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

Il Capo Dipartimento: GABRIELLI

13A02635

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 28 febbraio 2013.

Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 186/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e in particolare l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 13 che affida all'Autorità il compito di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare gli articoli 13, comma 2, e l'art. 16, comma 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e in particolare l'art. 44 di attuazione degli articoli 13 e 16 della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176, ed in particolare l'art. 3 che modifica l'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Vista la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008, recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 128;

Visto la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante approvazione del «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti», come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193 e dalla delibera n. 188/11/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 aprile 2011, n. 91;

Vista la delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011, recante approvazione del «Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2011, n. 41;

Visto il decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, in materia di criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva nell'ambito delle percentuali previste dall'art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone l'entrata in vigore il 1° luglio 2013;

Considerato che l'Autorità, in attuazione di quanto disposto dalla propria legge istitutiva, effettua, anche per il tramite di soggetti esterni individuati attraverso apposite procedure di gara, il monitoraggio nelle aree del pluralismo politico e sociale, delle garanzie dell'utenza, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Considerato che, quanto all'area degli obblighi generali di programmazione la citata attività di monitoraggio ha ad oggetto gli obblighi di programmazione quotidiana dei principali fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari operanti in ambito nazionale;

Considerato che con delibera n. 430/12/CONS del 20 settembre 2012 l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento in produzioni audiovisive europee ed indipendenti, in ottemperanza all'onere attribuitole dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, cd. decreto correttivo al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
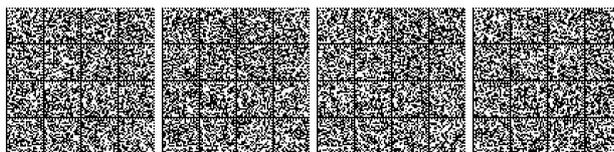
Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte di Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche Associate (prot. 59920 del 26 novembre 2012), Associazione produttori televisivi (prot. 56973 del 13 novembre 2012), Discovery Italia S.r.l. (prot. 56496 del 12 novembre 2012), Associazione 100 Autori (prot. 54718 del 5 novembre 2012), Associazione televisioni digitali indipendenti (prot. 56316 del 9 novembre 2012), FOX International Channels Italy S.r.l. (prot. 56509 del 12 novembre 2012), Sky Italia S.r.l. (prot. 56446 del 9 novembre 2012), RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (prot. 56465 del 9 novembre), RTI S.p.a. (prot. 56502 del 12 novembre 2012), Telecom Italia S.p.a. (prot. 56151 dell'8 novembre 2012) e Telecom Italia Media Spa (prot. 56534 del 12 novembre 2012);

Sentiti in audizione i rappresentanti di Associazione AERANTI-CORALLO in data 13 novembre 2012, Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche Associate in data 26 novembre 2012, Associazione produttori televisivi in data 19 novembre 2012, Associazione 100 Autori in data 20 novembre 2012, Associazione documentaristi italiani DOC/IT in data 19 novembre 2012, Discovery Italia S.r.l. in data 12 novembre 2012 e RTI S.p.A. in data 20 novembre 2012;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e a quanto emerso in sede di audizione con i soggetti che ne hanno fatto richiesta, come di seguito sinteticamente esposte:

1. MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO (ART. 1)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti hanno suggerito all'Autorità di introdurre la possibilità aggiuntiva di avvalersi di informazioni provenienti da fonti terze, spontanee o periodicamente consultate, incluse le Associazioni di categoria che rappresentano il settore della produzione e distribuzione audiovisiva.

Secondo un altro soggetto la previsione di «regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche» deve essere motivata da specifiche esigenze conoscitive risultando, diversamente, gravosa ed invasiva per le imprese, nonché di dubbia compatibilità con lo stesso principio di economicità dell'azione amministrativa, considerati i tempi e i costi delle ispezioni.

Sempre con riferimento alle ispezioni è stato invece chiesto di inserire un riferimento espresso alle disposizioni in materia di esercizio dei poteri ispettivi da parte dell'Autorità con particolare riferimento alla delibera n. 220/08/CONS.

Un soggetto ha proposto l'eliminazione del comma 4 dell'art. 1 relativo alla trasmissione dei modelli in capo ai produttori indipendenti per l'inefficacia dello strumento dell'elenco dei produttori indipendenti istituito presso l'Autorità.

Uno dei soggetti intervenuti ha proposto l'espressa esclusione dall'ambito di applicazione degli obblighi del Regolamento delle emittenti locali che trasmettono programmazione via satellite in modalità simulcast. Il soggetto ha allargato la questione anche a coloro che trasmettono in simulcast parziale sul satellite con un palinsesto quasi identico al canale locale per i quali si chiede, parimenti, un meccanismo semplificato. In questo caso la previsione di una deroga automatica, sarebbe giustificata dalla sussistenza di un palinsesto rivolto ad un pubblico locale dimostrata da una percentuale del simulcast piuttosto alta (dal 60% in *poi)*.

Alcuni soggetti rilevano come l'art. 17 della direttiva 2010/13/UE riferisca la base di calcolo della quota di investimento in favore dei produttori indipendenti al bilancio destinato alla programmazione, e non ai ricavi, sicché gli obblighi imposti dalla normativa italiana, calcolati sui ricavi complessivi da attività tipica, risultano in contrasto con le disposizioni comunitarie e sono pertanto da disapplicare.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla necessità di raccogliere un ventaglio completo di informazioni nell'esercizio delle sue verifiche, si ritiene opportuno avvalersi oltre che del monitoraggio e delle autocertificazioni di emittenti e produttori anche dei dati risultati da richieste di informazioni e da attività ispettive. A tal riguardo si ritiene di poter inserire l'espresso riferimento ai poteri di cui alla delibera n. 220/08/CONS al fine di circoscrivere il potere generale dell'Autorità in materia di ispezioni rispetto all'ambito di applicazione del presente regolamento.

In relazione alla proposta di eliminare la previsione di cui al comma 4 dell'art. 1, inerente l'obbligo di trasmissione dei modelli in capo ai produttori, essa appare accoglibile, potendo essere considerate sufficienti a tali fini delle verifiche a campione sui dati in possesso dei produttori al fine di accertare la corrispondenza con quanto comunicato dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

Con riferimento alla proposta di escludere dagli obblighi del regolamento i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 22 del Testo unico, ritrasmettono in simulcast il proprio palinsesto o che hanno un palinsesto destinato al solo pubblico locale, si osserva che trattasi di una precisazione della disposizione di cui all'art. 44, comma 5, del Testo unico. Quest'ultima previsione, invero, esonera esplicitamente i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale dalla promozione della produzione audiovisiva europea ed indipendente, in armonia con quanto disposto dall'art. 18 della Direttiva 2010/13/UE che esclude l'applicazione del regime delle quote alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale.

Per quanto concerne la base di calcolo degli investimenti, si rileva preliminarmente come il regolamento in oggetto disciplini esclusivamente le modalità di verifica degli obblighi e non il loro contenuto sostanziale, che pertanto non risulta inciso dal presente intervento regolamentare. Inoltre, la disposizione è disciplinata da una norma di rango primario più restrittiva che riflette la scelta del legislatore italiano di adottare disposizioni più rigorose rispetto alle norme di armonizzazione minima contenute
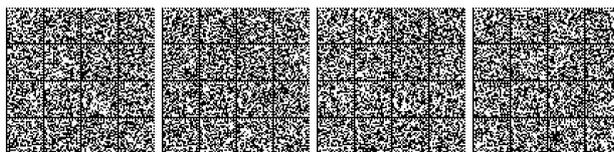
nella direttiva, e dunque compatibili con la stessa, non sussistendo pertanto le ragioni per una disapplicazione da parte dell'Autorità, la quale non potrebbe derogare alle sovrane scelte del legislatore.

2. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMA AGGREGATA SUL SITO DELL'AUTORITÀ (ART. 1)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti hanno suggerito la pubblicazione dei dati nella forma più dettagliata possibile pur nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. È stata quindi chiesta la disaggregazione dei dati in modo da distinguere fra i diversi soggetti obbligati, i singoli fornitori di servizi di media (lineari o non lineari), il genere e il sottogenere di programma e la tipologia di investimento. In tale ottica suggeriscono altresì, in quanto determinante ai fini del raggiungimento della soglia, la pubblicazione sia dell'impegno finanziario affrontato dall'emittente nell'investimento, sia il relativo consumo tramite messa in onda.

Altri soggetti escludono la necessità della pubblicazione dei dati economici, proponendo la sola indicazione di quelli relativi al totale del mercato su base annuale, senza alcun elemento che possa consentire di ridurre specifiche informazioni a singoli soggetti.

Altri soggetti suggeriscono di pubblicare i dati sul sito non solo in forma aggregata, ma anche in forma anonima, sicché non siano riconducibili al singolo fornitore di servizi di media audiovisivi al quale si riferiscono.

Ad avviso di un soggetto sarebbe opportuno inserire un riferimento espresso alla tutela dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Nell'ambito della consultazione è stata espressa dalla generalità dei partecipanti una posizione favorevole rispetto all'approccio seguito dall'Autorità nella relazione annuale 2012 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro nella parte in cui i dati relativi alle verifiche svolte sono stati riportati in forma percentuale. Altrettanto favorevolmente è stata accolta la previsione di riunioni periodiche con gli operatori del settore per l'illustrazione dei dati, come peraltro auspicato anche dalla Commissione europea in vista della presentazione della reportistica prevista dalla Direttiva.

Osservazioni dell'Autorità

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del Testo unico, con riguardo alle informazioni e ai dati ricevuti, l'Autorità ha ritenuto opportuno accogliere l'esigenza di riservatezza richiamando espressamente il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

In tale quadro, ferma restando la pubblicazione dei dati in forma aggregata nella relazione annuale, guarda con favore ad una rilevazione sistematica dei dati di mercato anche non direttamente connessi agli obblighi di programmazione e investimento, al fine di avviare un confronto periodico con i soggetti interessati.

3. CONTENUTO E FORMA DEI MODELLI PER LA RACCOLTA DEI DATI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO (ART. 2)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Con riferimento alla formulazione dell'art. 2, un soggetto intervenuto ha evidenziato come per i soggetti controllati, controllanti o collegati vadano considerati non già i ricavi, ma solo i dati relativi agli investimenti.

Inoltre, hanno costituito oggetto di alcune richieste di modifica da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione anche il contenuto dei modelli allegati allo schema di regolamento.

Con riferimento al «Modello Q Parte 2», un soggetto, solleva il problema dei dati relativi ai ricavi da vendita di offerte a carattere non sportivo. Propone di richiedere espressamente nel Modello l'indicazione disaggregata di tali ricavi e suggerisce, per gli operatori che offrono i contenuti sportivi in specifici pacchetti, l'obbligo di fornire all'Autorità la metodologia di calcolo.

Sempre con riferimento al medesimo modello, uno dei soggetti chiede di specificare che è mera facoltà del soggetto indicare anche i dati di investimento effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune, limitatamente alla quota destinata al mercato italiano.

È stata avanzata da alcuni soggetti la proposta di eliminare il «Modello Q Parte 3» inerente l'indicazione del produttore indipendente, ritenendola una richiesta non solo non prevista da alcuna disposizione normativa, ma anche molto gravosa per i fornitori di servizi di media che acquistano i diritti di sfruttamento sulle opere audiovisive.

Osservazioni dell'Autorità

Appare meritevole di accoglimento l'emendamento proposto da parte di un soggetto intervenuto inerente l'inserimento dell'espressa previsione tra le informazioni richieste nei modelli «(…) degli introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distributive attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi». Tale previsione risulta utile al fine di specificare il computo degli investimenti effettuati da società controllate e collegate e le attività effettivamente qualificabili come investimenti in produzione indipendente. Con riferimento alla proposta di limitare il riferimento ai soli investimenti per quanto riguarda i soggetti controllanti, controllati o collegati, si reputa che la sostituzione della lett. *b)* del comma 2 con il richiamo espresso del testo di legge possa ritenersi assorbente anche a tali fini.

Quanto al modello dei produttori indipendenti (modello *PI)*, si condivide la proposta di eliminazione ritenendola una richiesta non solo non prevista da alcuna disposizione normativa, ma anche molto gravosa per i fornitori di servizi di media che acquistano i diritti di sfruttamento sulle opere audiovisive.
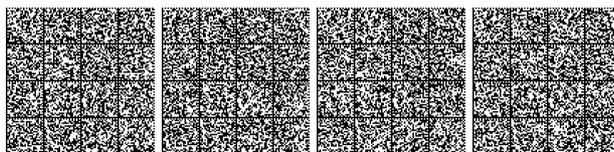
Non appare, invece, accoglibile la proposta di eliminazione dell'indicazione del produttore indipendente, in quanto costituisce un elemento imprescindibile per lo svolgimento delle successive verifiche da parte dell'Autorità.

3. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI GIÀ INVIATE DAI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E DAI PRODUTTORI MEDIANTI ALTRE SISTEMI DI RACCOLTA INFORMAZIONI DELL'AUTORITÀ (ART. 3)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti chiedono un riordino complessivo del sistema di raccolta dei dati in modo da coordinare i nuovi Modelli di cui allo schema di regolamento in esame con quelli previsti per il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e l'Informativa Economica di Sistema (IES).

Un soggetto mostra di non condividere l'orientamento dell'Autorità in quanto i dati economici inseriti nell'Informativa Economica di Sistema sono raccolti con altre finalità e non trovano coincidenza con quelli indicati nei modelli relativi agli investimenti in opere europee di produttori indipendenti.

Osservazioni dell'Autorità

Quanto ai rilievi formulati, si osserva che saranno tenuti in conto compatibilmente con le esigenze del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dell'Informativa Economica di Sistema.

4. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (ART. 3)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

La maggior parte dei soggetti intervenuti propongono di uniformare il termine entro cui effettuare la comunicazione al 30 settembre di ciascun anno, data di scadenza per la presentazione dell'Informativa Economica di Sistema.

Un soggetto condivide il termine del 15 settembre soltanto ove sia precisato che i modelli sono quelli riferiti all'anno precedente.

Osservazioni dell'Autorità

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati, si propone di accogliere la proposta rappresentata da più parti di far decorrere il termine per l'invio dei dati al 30 settembre di ciascun anno in luogo del 15 settembre previsto all'art. 3, comma 1, dello schema originario, ferma la necessità di un'eventuale compressione del termine ai fini di ottemperare alla presentazione della relazione biennale alla Commissione europea entro il termine stabilito da quest'ultima.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO (ART. 4)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di specificare, laddove è menzionata «l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma» che la disponibilità sia valutata sotto il profilo delle esigenze editoriali e di programmazione, ovvero sotto il profilo della quantità di prodotto realmente compatibile con la linea editoriale.

In alternativa, qualora l'Autorità non volesse apportare delle modifiche alla norma in oggetto in tal senso, chiede che la norma venga letta ed interpretata in maniera che «l'effettiva disponibilità» sia tale da garantire la predisposizione di un palinsesto in linea con le esigenze editoriali del richiedente.

Un altro soggetto suggerisce di modificare il testo dell'art. 4, comma 2, dello schema di regolamento, esplicitando che nell'esercizio della propria potestà valutativa l'Autorità accoglierà richieste di deroga totale solo in casi eccezionali ove non sia possibile concedere deroghe in misura parziale. La proposta è volta ad evitare che la compressione delle attività affidate dalle emittenti ai produttori indipendenti attraverso lo svolgimento diretto di tali attività internamente alle stesse emittenti, possa costituire il fondamento per la proposizione di una richiesta di deroga. La concessione di una deroga parziale consentirebbe di mantenere l'obbligo di investimento in opere di produttori indipendenti nella misura in cui tale approvvigionamento non comporti oneri insostenibili per l'emittente.

Osservazioni dell'Autorità

In relazione alle proposte avanzate dai soggetti intervenuti sul tema dei criteri di valutazione delle richieste di deroga, si osserva la necessità di evitare ripetizioni all'interno delle delibere dell'Autorità non necessarie delle disposizioni di rango primario, anche a fini di economicità ove tali norme dovessero risentire di modifiche. In tale prospettiva sembra utile abrogare l'art. 8 del Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS ed emendare il testo dell'art. 4 con un semplice richiamo alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8, del Testo unico.

6. RICHIAMO AI PRESENTI RIFERIMENTI AL PRESIDIO SANZIONATORIO O AD ALTRI PRESIDI (ART. 5)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti hanno proposto un sistema di compensazione «a posteriori», suggerendo la definizione di «piani di recupero» pluriennali per i soggetti momentaneamente in difficoltà o che non presentino caratteristiche di recidiva, in modo tale da non azzerare il valore non ge-

nerato nell'anno considerato, ma da trasferirlo negli anni successivi, mantenendo costante nel breve/medio termine il volume delle risorse messe in circolo nel settore.
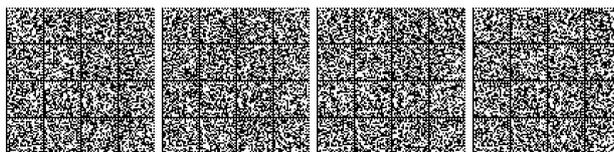
Da parte di un soggetto è giunta la proposta di ritiro del titolo abilitativo rilasciato dall'Autorità per le emittenti satellitari in caso di reiterata violazione e l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari alla somma mancante al raggiungimento della quota, oltre una maggiorazione del 50% per le emittenti terrestri , il cui titolo non è rilasciato dall'Autorità, in caso di reiterata violazione. È stato altresì suggerito di sostituire alla concessione di una deroga la possibilità per i canali tematici, con una quota di mercato inferiore all'1%, di raggiungere la soglia mancante al raggiungimento degli obblighi minimi di investimento su più esercizi cumulati invece che in un unico esercizio.

Un soggetto propone di eliminare totalmente la previsione sanzionatoria prevista nello schema di regolamento, ritenendo direttamente applicabile il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 249/97.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento al regime sanzionatorio, a fronte delle proposte avanzate dai soggetti intervenuti, si ritiene prioritario specificare espressamente che l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51 del Testo unico avviene solo nei casi di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento, mentre in caso di inosservanza delle modalità di verifica del rispetto delle quote si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 249/97. Non si condivide il richiamo di diversi regimi sanzionatori poiché si ritiene sufficiente il richiamo dettato dalla norma di rango primario che l'Autorità non ha il potere di modificare trattandosi di norme di stretta interpretazione e soggette alla riserva di legge;

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 prevede che l'Autorità stabilisca con proprio regolamento, adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalità e i criteri di svolgimento della verifica del rispetto dei vincoli di cui all'art. 44, nonché i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

Considerato che all'esito della consultazione lo schema di regolamento è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri previsti dal citato art. 44, comma 8 del Testo Unico;

Considerato che i Dicasteri competenti, esaminato il testo, hanno trasmesso all'Autorità le rispettive note, pervenute, quella del Ministero dello sviluppo economico, il 1 febbraio 2012 (prot. n. 5612) e, quella del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 12 febbraio 2012 (prot. 7676), con le quali manifestano di condividere l'impostazione dello schema di regolamento ed i relativi contenuti e al tal fine esprimono parere favorevole allo schema proposto, proponendo, ai fini di una maggiore efficacia dell'attività di verifica, di inserire il seguente comma 7 all'art. 1: «Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorità, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attività culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono allo scambio di informazioni utili all'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento»;

Ritenuto accogliere la modifica proposta, in quanto volta ad incrementare il livello di condivisione delle verifiche in materia di obblighi di programmazione e di investimento con i Ministeri competenti in materia;

Vista la proposta della Direzione servizi media;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 28 febbraio 2013

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

ALLEGATO *A*

alla delibera n. 186/13/CONS del 28 febbraio 2013

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A TUTELA DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120

Art. 1.

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e 4, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 4 e 5.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorità

una dichiarazione contenente i dati relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformità con i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 22 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2010/13/UE.

4. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

5. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle relative delibere attuative.

6. L'Autorità rende noti, anche sul proprio sito internet, i dati aggregati relativi alle verifiche sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e cura la rilevazione sistematica dei dati di mercato del settore della produzione audiovisiva da illustrare in occasione di riunioni periodiche con produttori e fornitori di servizi di media audiovisivi.

7. Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorità, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono allo scambio di informazioni utili all'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.

2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:

a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

b) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi;

c) modalità di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

3. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo.

Art. 3.

Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli di cui all'art. 2 del presente regolamento di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione biennale alla Commissione europea.

2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax, corriere o raccomandata a mano. Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.

Art. 4.

Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e 4, del citato Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;

b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;

c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico.

2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorità valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

3. La Direzione competente, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.

4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 1, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto dell'istanza. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.

5. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta.

6. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga , salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Art. 5.

Sanzioni

1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. g,) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le sanzioni previste in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente per i casi di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento.

Art. 6.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 8 del Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009.

Modello Q Parte 1

Dati generali

a) Ragione o denominazione sociale

b) Codice fiscale

c) n. ROC

Dati riferiti alla programmazione 2012

d) Nome palinsesto	e) Ore di trasmissione	f) Ore di trasmissione assoggettabili	g) Ore di trasmissione riservate ad opere europee	h) Ore di trasmissione riservate ad opere europee recenti

Legenda

a) Indicare il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi (art. 2, comma 1, lett. b del Testo unico).
b) Indicare il codice fiscale della società sub a).
c) Indicare il numero di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.
d) Indicare il palinsesto (definito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del Testo unico) predisposto dal fornitore di servizi di media audiovisivi, con l'esclusione delle diffusioni in simulcast, dei palinsesti time shifted e pay per view.
e) Indicare le ore di trasmissione annuali complessive.
f) Indicare le ore di trasmissione escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

g) Indicare le ore di trasmissione dedicate alle opere europee (definite dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Testo unico.
h) Indicare le ore di trasmissione dedicate alle opere europee (definite dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Testo unico), prodotte negli ultimi 5 anni.
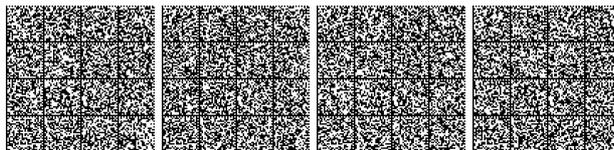
Modello Q Parte 2

Dati riferiti all'investimento 2012

a) Introiti netti annui	
b) Investimenti in opere di produttori indipendenti	
c) - di altre società	
d) Investimenti in opere recenti di produttori indipendenti	
e) - di altre società	

Legenda

a) Indicare gli introiti netti annui della società esercente i palinsesti indicati al modello Q1 derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi (art. 44, comma 3, del Testo unico).
b) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti.

c) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano.
d) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
e) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano.

Modello Q Parte 3

Dati riferiti ai dettagli degli investimenti 2012

a) Titolo opera	b) Anno	c) Produttore indipendente	d) Tipologia investimento	e) Somma	f) Codice fiscale società controllante o controllata

Legenda

a) Indicare il titolo delle opere audiovisive oggetto degli investimenti indicati nel modello Q parte 2
b) Indicare l'anno di produzione dell'opera audiovisiva.
c) Indicare il nome della società qualificata come produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del Testo unico.
d) Indicare la tipologia di investimento tra le quattro categorie proposte (produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto) di cui all'articolo 3 del regolamento allegato alla delibera n. 30/11/CSP.
e) Indicare la somma per l'investimento nell'opera indicata al punto a).
f) Se l'investimento è stato effettuato tramite società controllanti, controllate o soggette a controllo comune (limitatamente alla quota destinata al mercato italiano), indicare il codice fiscale del soggetto.

13A02561
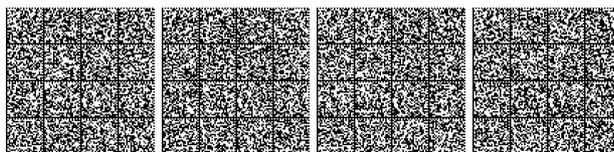
DELIBERA 14 marzo 2013.

Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2011. (Delibera n. 220/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 14 marzo 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

Vista la delibera n. 555/10/CONS, recante «Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 novembre 2010, n. 267;

Vista la delibera n. 303/11/CONS, recante «Informativa Economica di Sistema», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 2011, n. 140 - supplemento ordinario n. 150;

Considerato che il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) individua, all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, le specifiche «aree di attività economica» che compongono il SIC, dispone, all'art. 43, comma 9, che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del SIC, nonché prevede, all'art. 43, comma 10, le specifiche «voci di ricavo» da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;

Vista la delibera n. 552/12/CONS, recante «Avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2011», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2012, n. 286;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni

1. L'Autorità approva la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2011, il cui testo, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante della presente delibera.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 marzo 2013

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: MARTUSCIELLO

Allegato A alla Delibera n. 220/13/CONS

SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI:

RISULTANZE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2011

Premessa

Il presente documento illustra le risultanze del processo di valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2011. Le competenze dell'Autorità nell'ambito del SIC sono dettate dall'articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come riformato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (Decreto Romani), che ne ha, tra l'altro, modificato la denominazione in Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR).

La norma, rimasta sostanzialmente invariata a seguito della riforma sopra menzionata, recita, al comma 9, che "*[f]ermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni*."

Nel comma successivo, inoltre, l'articolo 43 precisa che "*[i] ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico*".[1]

---

[1] Tale disposizione è stata oggetto di un recente intervento normativo ad opera del Decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*", convertito con modificazioni dalla Legge 16 luglio 2012, n. 103 (vedi *infra* par. 1.3). Di conseguenza, a partire dalla valorizzazione del SIC per l'anno 2012 verranno inserite nel valore del Sistema Integrato delle
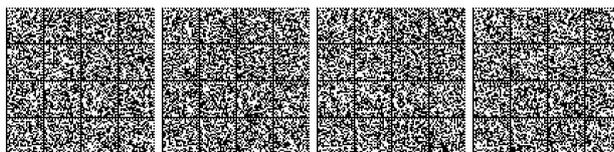
La necessità di verificare il rispetto del suddetto limite del 20% impone all'Autorità di procedere annualmente alla valorizzazione economica del Sistema Integrato delle Comunicazioni[2]. Pertanto, come specificato nell'atto di avvio, il presente provvedimento si compone sia della valutazione delle dimensioni economiche del SIC, sia della verifica che il limite del 20% di cui al menzionato art. 43, comma 9, sia rispettato.

Di seguito, vengono esposti i principali risultati relativi al processo che ha condotto alla determinazione del valore economico del SIC per l'anno 2011 e al calcolo delle quote dei principali operatori nel Sistema Integrato delle Comunicazioni.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere metodologico, si rileva che, al fine della valorizzazione della dimensione economica di tale aggregato, è stato possibile utilizzare - per i seguenti ambiti: servizi di media audiovisivi, radio, stampa quotidiana e periodica, agenzie di stampa, editoria elettronica, editoria annuaristica[3] - i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES), che hanno consentito all'Autorità di procedere ad una valorizzazione a carattere censuale. Si è fatto ricorso a fonti esterne, in conformità con i precedenti cicli di analisi, al solo scopo di valorizzare le aree economiche, di cui all'art. 2, comma 1, lett. *s)*, del TUSMAR, non incluse nell'ambito di operatività della IES e relative ai mezzi di comunicazione di massa - il cinema[4] e la pubblicità esterna.

Con riferimento alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni (rientranti nel cd. *below the line*), l'Autorità, in mancanza di fonti esterne[5], ha proceduto, in conformità con il precedente ciclo di valorizzazione, ad una specifica indagine volta a stimare tali attività. Si tratta di un'indagine campionaria che si colloca nell'ambito di un più grande progetto dell'Autorità che ha istituito un Osservatorio sulla pubblicità[6]. La Nota metodologica presente all'inizio del relativo paragrafo chiarirà in dettaglio le modalità di valorizzazione delle suddette aree economiche.

Comunicazioni le aree economiche (la pubblicità *on line*, comprensiva del *search*, dei *social network* nonché di quella operata attraverso dispositivi mobili) introdotte dalla nuova disposizione di legge (cfr. *infra* par. 1.3).

[2] Cfr. delibere nn. 341/06/CONS, 81/08/CONS, 270/09/CONS, 555/10/CONS, 126/11/CONS e 441/12/CONS.

[3] Si precisa che al fine di valorizzare correttamente l'ambito dell'editoria annuaristica si è proceduto ad integrare i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES) con specifiche richieste di informazioni.

[4] Con riferimento alla pubblicità cinematografica, si precisa che si è proceduto ad integrare i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES) con specifiche richieste di informazioni.

[5] L'associazione di settore Assocomunicazione – principale fonte per la valorizzazione di tali ambiti di attività – ha infatti comunicato di sospendere il processo di valorizzazione degli investimenti in attività di marketing e di comunicazione di relazione a partire dal 2010. Cfr. *infra* par. 1.5.

[6] Cfr. http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10486.

1. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni nel 2011

Nel 2011, il valore complessivo del Sistema Integrato delle Comunicazioni ha superato i 20 miliardi di euro (v. Tabella 1), rispetto ai 21 miliardi di euro circa raggiunti nell'anno 2010[7]. Ciò equivale ad un decremento annuo del settore delle comunicazioni pari al 3,7%, andamento negativo ancora più marcato di quello fatto registrare, nel 2011, dall'intera economia nazionale[8].

L'area radiotelevisiva rappresenta, con il 47,8% (pari a circa 9,7 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Segue la stampa, quotidiana e periodica, con il 30,7%, pari a circa 6,2 miliardi di euro. Il comparto editoriale è completato dai ricavi derivanti dall'editoria annuaristica (cartacea e *off line*) e da quella elettronica classica, pari complessivamente a circa 359 milioni di euro (1,8% del SIC).

Quanto ai ricavi relativi all'editoria elettronica *on line*, gli stessi sono ricompresi nell'area economica "Internet" insieme ai ricavi da servizi di media audiovisivi e radiofonici su Internet. Tale area economica è stata individuata dall'Autorità quest'anno per la prima volta, in vista delle modifiche, come detto, apportate, a partire dal prossimo anno, all'art. 43, comma 10 del TUSMAR, dal Decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 16 luglio, n. 103 (vedi *infra* par. 1.3). L'ammontare raggiunto dall'area Internet, così definita, è pari a 846 milioni di euro, mentre il settore cinematografico è pari ad 1 miliardo di euro. Completa l'area classica del comparto pubblicitario la pubblicità esterna, che, nel 2011, incide per il 2,1% sui ricavi complessivi del SIC (428 milioni di euro).

[7] Cfr. delibera n. 441/12/CONS, all. A.

[8] Nel 2011, il PIL italiano è cresciuto in termini reali dello 0,4%.

Tabella 1 - Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche [(*)]

Aree economiche	Ricavi (Mln €) 2010	Ricavi (Mln €) 2011	2011/2010	Incidenza sul totale (%)
1. Servizi di media audiovisivi (SMA) e radio	9.770,65	9.719,07	-0,5%	47,8%
2. Stampa quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	6.400,51	6.236,06	-2,6%	30,7%
3. Editoria annuaristica cartacea ed elettronica *off line*	590,83	359,79	-39,1%	1,8%
4. Internet: editoria elettronica; SMA e radio *on line*	752,97	846,64	12,4%	4,2%
5. Cinema	1.229,77	1076,52	-12,5%	5,3%
6. Pubblicità esterna	481,00	428,00	-11,0%	2,1%
7. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	689,00	620,00	-10,0%	3,1%
8. Sponsorizzazioni	1.182,00	1.037,00	-12,3%	5,1%
Totale	**21.096,73**	**20.323,08**	**-3,7%**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali e fonti varie

(*) La ripartizione dei ricavi del 2010 relativi alle diverse aree economiche non risulta direttamente comparabile con i valori del 2010 contenuti nella delibera n. 441/12/CONS a causa, come detto, dell'utilizzo per il 2011 di un diverso criterio di ripartizione che vede la definizione dell'area Internet.

Quanto alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni, queste aree non raggiungono complessivamente 2 miliardi di euro, pari all'8% del totale delle risorse.

L'andamento negativo del SIC nel suo complesso appare, come detto, più accentuato rispetto all'evoluzione macroeconomica del Paese e tale riduzione ha riguardato soprattutto il comparto pubblicitario.

1.1 Servizi di media audiovisivi e radio

Il processo di valorizzazione del SIC per l'area radiotelevisiva è stato realizzato mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES).

Nota metodologica

L'utilizzo dei dati relativi alla IES ha consentito di analizzare in forma censuale tali aree attraverso le informazioni acquisite direttamente dai soggetti operanti in questi ambiti editoriali (emittenti) e pubblicitari (concessionarie).

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2011, come anticipato, i ricavi complessivi dell'area economica "Servizi di media audiovisivi e radio" sono pari a 9.719 milioni di euro, con un decremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Tale andamento nonché la ripartizione dei ricavi tra le diverse macrocategorie merceologiche sono riportati nella Tabella 2[9].

I dati confermano la prevalenza dei ricavi derivanti dalla televisione in chiaro che, nel 2011, rappresenta ancora il 56,7% dell'area economica in esame. La televisione a pagamento raggiunge invece il 36% circa dell'intero sistema radiotelevisivo. Rispetto all'anno 2010, la televisione in chiaro registra un sensibile decremento (-1,9%), così come la radio (-4,1%) mentre un incremento, sebbene contenuto, si rileva con riferimento ai ricavi della televisione a pagamento (+2,5%).

Tabella 2 - Ricavi dell'area economica "Servizi di media audiovisivi e radio"

		Ricavi (Mln €)	**Ricavi (Mln €)**	**Incidenza sul totale 2011(%)**
		2010	**2011**	
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI		9.024,95	9.003,59	92,6%
	di cui:			
	Televisione gratuita	*5.618,78*	*5.512,65*	*56,7%*
	Televisione a pagamento	*3.406,17*	*3.490,94*	*35,9%*
RADIO		745,70	715,48	7,4%
Totale		**9.770,65**	**9.719,07**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.1.1 Servizi di media audiovisivi

Come osservato in precedenza, la valorizzazione del settore televisivo è stata formulata attraverso il ricorso ai dati e alle informazioni contenute nella IES.

Le tabelle successive illustrano l'articolazione dei ricavi totali prima per la componente relativa alla televisione gratuita, poi per quella della televisione a pagamento.

[9] Secondo quanto previsto dal dettato normativo (art. 43, comma 10, del TUSMAR), i ricavi che hanno contribuito alla valorizzazione dell'area economica radiotelevisiva sono quelli relativi al finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, alla pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, alle televendite, alle sponsorizzazioni, alle convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo, alle provvidenze pubbliche nonché alle offerte televisive a pagamento.

Nel 2011, la televisione gratuita realizza 5.512 milioni di euro di introiti riconducibili al SIC (v. Tabella 3), corrispondenti al 61,2% dell'area televisiva, di cui 1.606 milioni di euro derivanti dal finanziamento del servizio pubblico (canone)[10], 3.793 milioni di euro dalla raccolta pubblicitaria (nel cui valore sono ricomprese anche le televendite e le sponsorizzazioni) e 113 milioni di euro da convenzioni e contributi da parte di soggetti pubblici.

Tabella 3 - Televisione gratuita

	Ricavi 2011 (Mln €)			
	Canone	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Televisione gratuita	1.606,15	3.793,28	113,22	5.512,65

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

La Tabella 4 riporta la valutazione economica della televisione a pagamento, offerta agli utenti finali sulle varie piattaforme trasmissive (satellite, digitale terrestre, IPTV, e *mobile tv*).

Tabella 4 - Televisione a pagamento

	Ricavi 2011 (Mln €)			
	Pay Tv e Pay per view	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Televisione a pagamento	3.050,45	427,99	12,50	3.490,94

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Nel dettaglio, si osserva che la televisione a pagamento, che rappresenta il 38,8% dell'area televisiva, realizza, nel 2011, ricavi complessivi pari a 3.490 milioni di euro, di

[10] L'art. 47, comma 1, del TUSMAR impone alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. di dotarsi di un sistema di separazione contabile che segua uno schema di contabilità da sottoporre ad approvazione da parte dell'Autorità. In tal senso, la delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, successivamente modificata ed integrata dalla delibera n. 541/06/CONS del 20 settembre 2006, ha predisposto le regole di contabilità separata della Rai. Allo scopo di pervenire ad una corretta imputazione della quota di canone da attribuire rispettivamente all'attività televisiva ed a quella radiofonica, si è quindi tenuto conto di tale schema di contabilità separata, riferito all'esercizio 2011, e dei relativi aggregati contabili (Cfr. http://www.rai.it/dl/docs/1355994317158Mazars_-_Relazione_Rai_2011.pdf). In particolare, il canone da attribuire alla diffusione radiofonica (e per differenza quello relativo all'attività televisiva) è stato calcolato applicando al valore totale una percentuale pari alla quota di costi diretti attribuiti a tale attività sul totale dei costi diretti imputati al servizio pubblico (c.d. Aggregato A della contabilità regolatoria).

cui quelli da abbonamento (*pay tv*) e da servizi *pay per view* rappresentano la parte più consistente (3.050 milioni di euro), mentre il fatturato derivante dalla raccolta pubblicitaria è pari a 427 milioni di euro.

1.1.2 Radio

Passando ad analizzare l'attività radiofonica, la Tabella 5 presenta la ripartizione per tipologia di ricavo degli introiti complessivi riferiti all'anno 2011. Dei 715 milioni di euro attribuibili alla radiofonia, 102 derivano dal finanziamento del servizio pubblico[11], 565 dalla raccolta pubblicitaria e 47 da convenzioni e provvidenze erogate dallo Stato.

Tabella 5 - Radio

	Ricavi 2011 (Mln €)			
	Canone	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Radio	102,20	565,81	47,48	715,48

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2 Settore editoriale

Di seguito, vengono esposti i principali risultati relativi al processo che ha condotto alla valutazione economica del comparto editoriale: stampa quotidiana e periodica, comprese le agenzie di stampa a carattere nazionale, editoria annuaristica ed editoria elettronica *off line*. Si rammenta che in questo paragrafo sono riportati i ricavi derivanti da attività tradizionali (cartacee e *off line*), mentre quelli relativi ai segmenti più innovativi (l'*on-line*) rientrano nell'area Internet. Una disamina complessiva dell'evoluzione dei ricavi editoriali deve quindi tener conto di entrambi gli andamenti, ed è quindi rimandata all'analisi prodotta in sede di Relazione Annuale (v. i relativi paragrafi di analisi dei mercati).

Nota metodologica

Il processo di valorizzazione delle aree economiche editoriali ha comportato, come detto, un'attività di raccolta diretta dei dati attraverso il ricorso alle informazioni contenute nella IES, riguardanti le imprese del mercato della stampa quotidiana, gli editori di stampa periodica, le società dell'annuaristica[12], i soggetti attivi nell'editoria elettronica, le agenzie di stampa a carattere nazionale, nonché le concessionarie di pubblicità operanti in tali ambiti.

[11] Cfr. Nota 10.
[12] Cfr. Nota 3.

Risultati dell'analisi

Nel 2011, il comparto editoriale tradizionale (ossia cartaceo e *off line*) - comprensivo delle seguenti macroaree merceologiche: stampa quotidiana (nazionale, locale, *free press*), stampa periodica, editoria annuaristica, editoria elettronica *off line* ed agenzie di stampa - non raggiunge 7 miliardi di euro di ricavi complessivi (v. Tabella 6).

Tabella 6 - Ricavi dell'area economica "Editoria" classica (cartacea e off line)(*)

	Ricavi (Mln €) 2010	**Ricavi (Mln €) 2011**	**2011/2010**	**Incidenza sul totale 2011 (%)**
QUOTIDIANA	2.898,51	2.828,36	-2,4%	42,9%
PERIODICA	3.300,03	3.199,29	-3,1%	48,5%
ANNUARISTICA	527,66	316,88	-39,9%	4,8%
ELETTRONICA *OFF LINE*	63,17	42,91	-32,1%	0,7%
AGENZIE DI STAMPA	201,97	208,41	3,2%	3,2%
Totale	**6.991,34**	**6.595,84**	**-5,7%**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

(*) La ripartizione dei ricavi del 2010 relativi alle diverse aree economiche non risulta direttamente comparabile con i valori del 2010 contenuti nella delibera n. 441/12/CONS a causa dell'utilizzo per il 2011 di un diverso criterio di ripartizione che vede la definizione dell'area Internet.

Si osserva, in particolare, una contrazione dell'area economica tradizionale che, da un valore di 6.991 milioni di euro nel 2010, scende a 6.595 milioni di euro l'anno successivo. Si rileva, pertanto, una riduzione dei ricavi complessivi da attività classica (cartacea e *off line*), pari al 5,7%, che coinvolge quasi tutti i comparti interessati, ad eccezione delle agenzie di stampa, che registrano un lieve ma significativo aumento (+3,2%).

1.2.1 Editoria quotidiana

L'analisi successiva, riportata in Tabella 7, evidenzia la composizione dei ricavi dell'editoria quotidiana cartacea.

Nell'editoria quotidiana, la componente più significativa dei ricavi è costituita dalla raccolta pubblicitaria, che contribuisce per circa il 50% dei ricavi complessivi. Ai ricavi da vendita di copie (1.239 milioni di euro) e da pubblicità (1.358 milioni di euro), si affiancano i ricavi relativi ai collaterali librari e fonografici (108 milioni di euro) e

quelli derivanti da provvidenze e convenzioni con soggetti pubblici (121 milioni di euro).

Tabella 7 - Editoria quotidiana

	Ricavi 2010 (Mln €)				
	Vendita di copie	**Pubblicità**	**Collaterali**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Quotidiana	1.239,88	1.358,55	108,25	121,68	2.828,36

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2.2 Editoria periodica

Passando all'editoria periodica cartacea (v. Tabella 8), emerge che l'eterogeneità del settore non consente un'analisi univoca della composizione dei ricavi. In alcuni casi, le testate periodiche possono avere come voce prevalente di ricavo la raccolta pubblicitaria, mentre, in altri (specie nelle testate rivolte all'utenza *business*), l'abbonamento diventa la più importante fonte di reddito per le imprese. In ogni caso, in generale, si rileva la prevalenza, nel 2011, dei ricavi derivanti dalle vendita di copie (1.728 milioni di euro), rispetto alla pubblicità (1.290 milioni di euro), nonché la marginalità delle altre voci relative ai collaterali librari e fonografici e alle convenzioni e provvidenze pubbliche (rispettivamente, 154 e 25 milioni di euro).

Tabella 8 - Editoria periodica

	Ricavi 2010 (Mln €)				
	Vendita di copie	**Pubblicità**	**Collaterali**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Periodica	1.728,80	1.290,61	154,00	25,89	3.199,29

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Da un punto di vista dinamico, nell'ultimo anno, in questo ambito si è riscontrata una perdita in relazione sia ai ricavi da pubblicità che ai ricavi derivanti dalla vendita di copie e di collaterali, per una contrazione complessiva di oltre il 3% (-3,1%).

1.2.3 Editoria annuaristica

Come nel caso delle altre aree editoriali, si è proceduto a distinguere la componente classica dell'editoria annuaristica, ossia quella cartacea e *off line*, che viene di seguito riportata, da quella innovativa (*on line*), ricompresa invece nell'area Internet[13].

Con riferimento all'editoria annuaristica classica, la tabella successiva presenta la ripartizione per tipologia di ricavo degli introiti complessivi riferiti all'anno 2011. Si rileva che la componente più significativa è costituita dalla raccolta pubblicitaria, che rappresenta circa il 90% dei ricavi complessivi, mentre i ricavi relativi alla vendita di prodotti annuaristici in formato cartaceo e su supporti *off line* e alle convenzioni e provvidenze pubbliche assumono un valore marginale (rispettivamente, 35 e 0,05 milioni di euro).

Tabella 9 - Editoria annuaristica cartacea e off line

	Ricavi 2010 (Mln €)			
	Vendita di prodotti	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Annuaristica	35,80	281,02	0,05	316,88

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2.4 Agenzie di stampa

Con riferimento alle agenzie di stampa (a carattere nazionale), si rileva come esse non rappresentino, nella formulazione dell'art. 43, comma 10, del TUSMAR, un'area economica, quanto piuttosto una tipologia di ricavo che concorre alla valorizzazione del SIC. In continuità con i precedenti cicli di analisi, si è quindi proceduto a valorizzare anche tale segmento, economicamente marginale ma importante, da un punto di vista delle fonti di informazione. Nel 2011, le agenzie di stampa a carattere nazionale registrano ricavi complessivi pari a 208 milioni di euro (v. Tabella 10).

Tabella 10 - Agenzie di stampa

	Ricavi (Mln €) 2010
Agenzie di stampa	208,41

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

[13] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, allegato A.
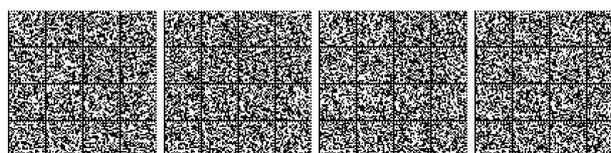
1.3 Internet: editoria elettronica e servizi di media audiovisivi e radiofonici *on line*

Come anticipato sopra, di recente è entrata in vigore la legge del 16 luglio 2012, n. 103, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale" che ha apportato alcune significative integrazioni ai ricavi che l'Autorità deve rilevare nella sua attività di valorizzazione del SIC. In particolare, il Decreto legge n. 63/2012, all'art. 3, comma 5-bis, prevede che "*[a]ll'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet" sono inserite le seguenti: ", da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione*".

Di conseguenza, a seguito della suddetta modifica, l'Autorità, a partire dalla valorizzazione dei ricavi relativi all'anno 2012, nella sua attività di valutazione delle dimensioni economiche del SIC, dovrà considerare, oltre alle aree economiche valorizzate in questo (e nei precedenti) ciclo, anche tutte le altre forme pubblicitarie su Internet (*search*, *social networks*, *mobile*,…).

In vista di tale modifica, e coerentemente con le proprie analisi di mercato[14], l'Autorità ha ritenuto opportuno già nel presente provvedimento individuare un'area economica denominata "Internet" in cui far confluire tutti i ricavi realizzati attraverso le attività *on line* dei media tradizionali: i servizi di media audiovisivi e radiofonici su Internet e l'editoria elettronica sul *web.* I ricavi così individuati vengono riportati nella successiva Tabella 11.

Nell'area in esame, i ricavi sono costituiti prevalentemente dalla raccolta pubblicitaria, che contribuisce per circa il 80% del fatturato complessivo. Sono invece ancora marginali gli introiti derivanti dalle offerte a pagamento: quasi assenti (meno di 1 milione di euro nel 2011) per i servizi di media audiovisivi e radiofonici su Internet, leggermente più consistenti (159 milioni di euro) per la vendita di prodotti di editoria elettronica *on line*.

Come prevedibile, Internet rappresenta l'unico comparto dove si registrano segnali di crescita significativi, sebbene partendo da valori assoluti più contenuti (752 milioni di euro nel 2010, per una crescita a due cifre, pari al 12,4%).

[14] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, allegato A.
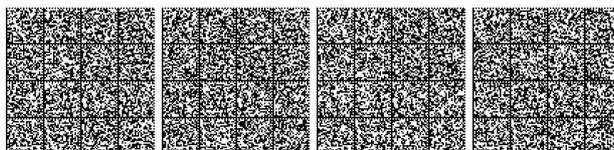
Tabella 11 – Internet: editoria elettronica e servizi di media audiovisivi e radiofonici on line

	Ricavi 2011 (Mln €)	**Incidenza sul totale (%)**
Ricavi da vendita di servizi di media audiovisivi e radiofonici su Internet	0,66	0,08%
Ricavi da vendita di prodotti di editoria elettronica su piattaforme *on line*	159,26	18,81%
Ricavi da pubblicità *on line*	672,33	79,41%
Ricavi da convenzioni con soggetti pubblici e provvidenze pubbliche	14,40	1,70%
Totale	**846,64**	**100,0%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.4 Cinema

La valutazione economica del settore cinematografico è stata realizzata, in linea con i precedenti cicli di analisi, sia mediante il ricorso a dati ed informazioni acquisiti da fonti esterne, sia attraverso l'elaborazione di dati aziendali. Di seguito, si illustra nel dettaglio la metodologia seguita nella valorizzazione e vengono presentati i risultati dell'analisi.

Nota metodologica

Il valore economico dell'area in esame, in conformità a quanto disposto dal Testo unico e coerentemente con i precedenti processi di valorizzazione, comprende unicamente i ricavi concernenti la fase conclusiva della filiera cinematografica, ossia esercizio (proiezione in sala e raccolta diretta e indiretta di pubblicità nelle sale) ed altri canali di fruizione diretta del prodotto cinematografico da parte del pubblico[15].

In particolare, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 43, comma 10, del Testo unico, si è ritenuto opportuno includere nel computo:

- i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti (*box office*), che sono stati quantificati computando i dati sulla spesa al botteghino rilevati annualmente

[15] In tal senso, i ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di distribuzione delle opere cinematografiche, attraverso le varie forme di sfruttamento del mercato televisivo (televisione in chiaro e televisione a pagamento) non vengono inclusi nella valorizzazione dell'area "cinema", essendo già stati computati tra i ricavi del settore televisivo.

dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)[16], al netto dell'IVA (10%) e dei diritti SIAE (2,10%)[17];

- i ricavi da raccolta pubblicitaria. I ricavi relativi alla pubblicità nazionale sono stati valorizzati sulla base dei dati puntuali forniti all'Autorità dalle tre concessionarie - Sipra S.p.a., Opus Proclama S.p.a. e MovieMedia S.r.l. – che, nel 2001, gestivano la vendita degli spazi pubblicitari nelle sale cinematografiche dislocate su tutto il territorio nazionale[18]. Partendo da questa informazione, e considerando che gli introiti delle predette concessionarie nazionali rappresentavano circa il 90% dei ricavi complessivi generati dall'attività pubblicitaria cinematografica, è stato possibile determinare anche il valore dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria realizzata dagli esercenti direttamente e mediante concessionarie attive in ambito locale[19];
- i ricavi derivanti dai prodotti *home video* (DVD, Blu-ray Disc, VHS, UMD e HD-DVD) a contenuto cinematografico, commercializzati attraverso i tre canali di consumo finale: vendita, edicola e noleggio. Per la valutazione economica di questa componente, sono stati rielaborati i dati pubblicati nel Rapporto UNIVIDEO 2012, tenendo conto soltanto dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti a contenuto cinematografico, ossia "*made for cinema*" (il cui contenuto ha avuto un passaggio in sala) e "*made for video*" (prevalentemente opere cinematografiche destinate al solo mercato dell'*home video*, senza il preliminare passaggio in sala, almeno per quanto concerne il mercato nazionale)[20], al netto dell'IVA (pari al 4% per il canale edicola e al 21% per i canali vendita e noleggio);
- le provvidenze pubbliche, ossia i c.d. "contributi sugli incassi", erogati alle imprese cinematografiche proporzionalmente al successo ottenuto dall'opera filmica al botteghino, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28. Il valore di tali contributi, contabilizzati tra i ricavi all'interno dei bilanci delle società, è stato desunto dalle informazioni riportate nella Relazione del MiBAC sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2011.

[16] Cfr. SIAE, *Annuario dello spettacolo 2011*, Tav. 91, "*Spesa al botteghino*".
[17] Sono esclusi dal calcolo, non essendo riconducibili ad alcuna delle tipologie di ricavo elencate dall'art. 43, comma 10, del Testo unico della radiotelevisione, gli introiti derivanti dalla spesa sostenuta dal pubblico per la fruizione di servizi collaterali (bar, altri punti di ristoro, divertimenti, *etc*.).
[18] Tali concessionarie raggiungono, attraverso i circuiti di sale ad esse associate, l'80% circa degli spettatori cinematografici.
[19] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, allegato A.
[20] Secondo le stime di settore, il *made for cinema* e il *made for video* rappresentano congiuntamente il 90,5% di tutti i prodotti *home video* commercializzati attraverso i canali "vendita" ed "edicola", mentre si riscontra che la quasi totalità dei prodotti veicolati attraverso il canale "noleggio" ha un contenuto cinematografico.
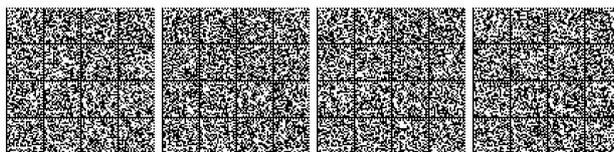
Risultati dell'analisi

L'analisi condotta ha evidenziato che i ricavi afferenti all'area economica "Cinema" raggiungono, nell'anno 2011, un valore complessivo pari a 1.076 milioni di euro, con un decremento del 12% circa rispetto all'anno precedente (v. Tabella 12).

Tabella 12 - Struttura dell'area economica "Cinema"

		Ricavi (Mln €) 2011	Incidenza sul totale (%)
Box office		621,95	57,8%
Home video		385,28	35,8%
	di cui:		
	Vendita	*210,17*	*19,5%*
	Edicola	*113,13*	*10,5%*
	Noleggio	*61,98*	*5,8%*
Pubblicità		51,20	4,8%
Provvidenze		18,09	1,7%
Totale		**1.076,52**	**100,0%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali, SIAE, UNIVIDEO, MiBAC

L'esame delle diverse risorse economiche mostra come, nell'anno 2011, gli incassi al botteghino, in diminuzione e pari a 621 milioni di euro, rappresentano la principale fonte di ricavo per il settore (58%), superando gli introiti derivanti dal segmento *home video* (36%).

Permane marginale l'incidenza esercitata dalle entrate pubblicitarie, il cui valore, per il 2011, è pari a 51 milioni di euro. I ricavi pubblicitari, peraltro, vedono ridurre, rispetto al 2010, la propria incidenza sul totale (dal 5,5%, nel 2010, al 4,8%, nel 2011), principalmente a causa della messa in liquidazione della concessionaria di pubblicità Opus Proclama S.p.A., che ha determinato una forte contrazione degli stessi. Marginale è altresì l'incidenza delle provvidenze pubbliche, le quali tuttavia registrano una consistente crescita, passando dai circa 4 milioni di euro del 2010 a 18 milioni di euro nel 2011.

1.5 Pubblicità esterna

La valutazione economica del comparto della pubblicità esterna è stata compiuta, in continuità con le precedenti analisi, sulla base di dati forniti all'Autorità da fonti esterne, seguendo i criteri metodologici e pervenendo ai risultati di seguito riportati.

Nota metodologica

Le risorse economiche del settore della pubblicità esterna sono state valorizzate includendo nel computo i ricavi generati dall'attività pubblicitaria consistente in qualsiasi forma di comunicazione promozionale ubicata lungo le strade e in spazi aperti al pubblico, ossia poster, arredo urbano, maxi-formati, cartellonistica esterna, insegne luminose, transit (o pubblicità dinamica), pubblicità collocata negli aeroporti e nell'ambito di circuiti tematici (ossia negli stadi ed in altre strutture sportive, nelle aree di servizio autostradali e nei porti).

La valutazione economica degli introiti imputabili al comparto della pubblicità esterna ha presentato le medesime criticità emerse nei precedenti cicli di valorizzazione e connesse all'articolata struttura del settore, alle diverse modalità di realizzazione della raccolta pubblicitaria (che, in alcuni segmenti, avviene direttamente, in altri, attraverso l'intermediazione di concessionarie), all'elevato numero di operatori locali che si affiancano alle imprese nazionali, nonché all'esistenza di disposizioni normative peculiari per ciascun segmento.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si è ritenuto opportuno valorizzare i ricavi realizzati dagli operatori nel settore della pubblicità esterna mediante il dato prodotto dalla Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna (FISPE)[21].

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2011, l'area economica "Pubblicità esterna" assume un valore pari a 428 milioni di euro, facendo registrare una flessione dei ricavi (-11%) rispetto al 2010 (v. Tabella 13).

---

[21] La rilevazione fornita da FISPE include sia i ricavi realizzati dalle principali concessionarie di pubblicità esterna aderenti alla Federazione, sia i ricavi conseguiti dalle altre concessionarie e dai proprietari dei mezzi attraverso la raccolta pubblicitaria diretta.
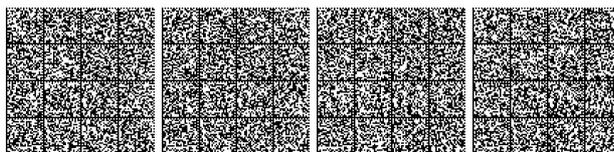
Tabella 13 - Ricavi complessivi dell'area economica "Pubblicità esterna"

	Ricavi (Mln €)
	2011
Pubblicità esterna	428,00

Fonte: FISPE

1.6 Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni

Come già anticipato sopra, l'Autorità, in mancanza di fonti esterne, ha proceduto, in conformità con il precedente ciclo di valorizzazione, ad una specifica indagine al fine di valorizzare i ricavi pertinenti all'area economica in esame.

L'Autorità ha così commissionato ad GfK Eurisko una ricerca di mercato inerente il comportamento degli inserzionisti di pubblicità nella scelta di investimento fra le diverse attività di comunicazione *below the line*.

I successivi paragrafi descrivono il percorso metodologico seguito e i risultati della suddetta indagine di mercato.

Nota metodologica

L'articolo 2, comma 1, lett. s), del TUSMAR include, tra le aree economiche che compongono il SIC, le "*iniziative di comunicazione di prodotti e servizi*" e le "*sponsorizzazioni*", la cui valorizzazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 43, comma 10, deve tener conto dei ricavi derivanti dall'"*attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi*" e dalle "*sponsorizzazioni*" diverse da quelle televisive e radiofoniche, già incluse tra gli introiti dei rispettivi ambiti di competenza.

In via preliminare, si rileva che la determinazione del valore economico delle risorse in esame continua a manifestare i fattori di criticità già emersi nelle precedenti analisi dell'Autorità. Stante anche il fatto che tali risorse non rivestono alcun ruolo ai fini della tutela del pluralismo[22], l'Autorità rinnova l'invito al Legislatore a "*ridefinire le aree economiche del SIC*", eliminando in particolare quelle relative al *below the line*[23].

Peraltro, si riscontra l'assenza di corrispondenza tra la terminologia utilizzata dal Legislatore e quella adottata dagli operatori del settore, nessuno dei quali, infatti, è solito adottare la locuzione "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" per

[22] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A, pp. 227-228.
[23] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A, p. 230.
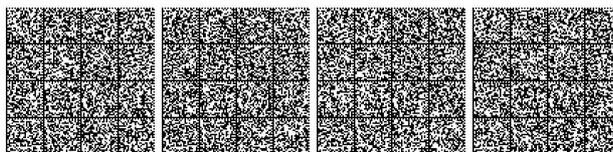
riferirsi ad un'area specifica del *below the line*. In linea con i precedenti cicli di analisi, si ritiene di poter ricomprendere nella nozione di "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" l'attività di promozione al consumo e presso il punto vendita.

Inoltre, si evidenzia una oggettiva difficoltà ad identificare, disaggregare e, dunque, attribuire un valore preciso alle diverse componenti del *below the line*, le quali sempre più frequentemente vengono offerte in maniera integrata[24]. Nella maggior parte dei casi, le iniziative di comunicazione e le sponsorizzazioni si collocano nell'ambito di campagne uniche, le quali prevedono anche azioni di *direct marketing*, relazioni pubbliche ed eventi, che, al contrario, restano escluse dall'ambito del SIC. Ne consegue che i confini tra le attività di comunicazione del *below the line* si rivelano sempre più permeabili, rendendo particolarmente problematica, come sottolineato anche dalle stesse associazioni di categoria, l'elaborazione di dati puntuali sui ricavi attribuibili specificatamente all'uno o all'altro segmento, che siano, peraltro, come prescritto dalla legge, al netto delle azioni sui prezzi e dell'autoproduzione. In particolare, il valore economico delle sponsorizzazioni viene spesso rilevato congiuntamente al valore degli eventi, rivelandosi non agevole la stima in forma disaggregata di tale variabile.

Ciò premesso, nonostante le difficoltà inerenti tale attività di valorizzazione, l'ammontare complessivo dei ricavi 2011 imputabili alle iniziative di comunicazione ed alle sponsorizzazioni è stato stimato a seguito di una specifica ricerca di mercato inerente il comportamento degli inserzionisti di pubblicità nella scelta di investimento fra le diverse attività di comunicazione pubblicitaria.

In particolare, l'indagine è consistita nella somministrazione di un questionario ad un campione rappresentativo dell'universo di tutti gli inserzionisti italiani (nazionali e locali). Tale campione, costituito da oltre 1.500 inserzionisti, è stato costruito in base alla dimensione aziendale (in termini di numero di addetti), al settore di attività e all'area geografica, in modo da riprodurre su base campionaria il tessuto produttivo nazionale. Partendo dai dati provenienti dall'indagine campionaria si è poi compiuto, utilizzando una molteplicità di fonti, un processo di espansione dei dati all'universo di riferimento. Per un approfondimento della metodologia e dei risultati per tutto il comparto del *below the line* si rimanda all'Osservatorio sulla pubblicità recentemente pubblicato dall'Autorità[25], mentre per un'analisi delle dimamiche concorrenziali si vedano le risultanze dell'Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria[26].

---

[24] Cfr., in tal senso, delibera n. 555/10/CONS, all. A, par. 5.7, in cui si evidenzia, inoltre, la netta distinzione tra le attività del *below the line* e quelle dei mezzi di comunicazione, nonché la mancanza di valenza delle prime ai fini della tutela del pluralismo.

[25] Cfr. http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10486.

[26] Cfr. delibera n. 551/12/CONS, all. A, Capitolo 6.

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2011, i ricavi complessivi afferenti alle "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" sono pari a 620 milioni di euro, mentre quelli relativi alle "sponsorizzazioni" risultano pari a 1.037 milioni di euro (v. Tabella 14), per un totale appena superiore agli 1,5 miliardi di euro, in contrazione di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.

Tabella 14 - Ricavi complessivi dell'area economica iniziative di comunicazione e sponsorizzazioni

	Ricavi (Mln €)
	2011
Iniziative di comunicazione di beni e servizi	620,00
Sponsorizzazioni	1.037,00
Totale	**1.657,00**

Fonte: GfK Eurisko

2. I principali soggetti operanti nel SIC

Sulla base delle precedenti informazioni nonché dei dati consolidati forniti dai maggiori gruppi di comunicazione, è possibile misurare la distribuzione delle quote dei principali operatori nel SIC.

La Tabella 15 illustra la composizione di tali quote, dalla quale emerge come nessuno dei soggetti considerati realizzi, per il 2011, ricavi superiori al limite di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR.

A tal riguardo, sempre con riferimento alle risorse complessive del Sistema Integrato delle Comunicazioni, si osserva che i 6 principali gruppi operanti nel SIC (Fininvest, RAI, News Corporation, Gruppo Editoriale L'Espresso, RCS Mediagroup e Seat Pagine Gialle) rappresentano congiuntamente, con 11 miliardi di euro circa, più del 50% di tale aggregato.

Tabella 15 - Principali soggetti operanti nel SIC

	Incidenza sulle risorse complessive del SIC **2011**
Fininvest	16,57%
Mediaset	*14,17%*
Arnoldo Mondadori Editore	*2,39%*
RAI Radiotelevisione Italiana	13,53%
News Corporation	13,27%
Sky Italia	*12,96%*
Fox International Channels Italy	*0,31%*
Gruppo Editoriale L'Espresso	4,26%
RCS Mediagroup	4,00%
Seat Pagine Gialle	3,30%
Altri operatori	45,07%
Totale	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Più in dettaglio, le imprese che fanno riferimento al gruppo Fininvest (Mediaset e Arnoldo Mondadori Editore), nel 2011, raggiungono complessivamente il 16,57%, seguite da Rai con il 13,53% e dal gruppo News Corporation con il 13,27% - costituito da Sky Italia (12,96%) e Fox International Channels Italy (0,31%). Seguono poi, con

una quota di gran lunga inferiore, il Gruppo Editoriale L'Espresso (4,26%), il gruppo RCS Mediagroup (4%) e Seat Pagine Gialle (3,30%). La rimanente quota del SIC pari al 45,07%, per l'anno 2011, è riconducibile ai restanti operatori[27].

Confrontando tali dati con quelli relativi al 2010[28], si rileva che i principali gruppi registrano un lieve aumento delle proprie quote. Ciò è dovuto al fatto che, in una situazione di crisi come quella fatta registrare nel 2011, i principali gruppi, ed in particolare quelli televisivi (Mediaset, RAI e News Corporation), sono riusciti a contenere le perdite più del resto del mercato.

---

[27] Tale quota comprende, tra gli altri, Cairo Communication, Caltagirone Editore, Class Editori, De Agostini Editore, Monrif, Il Sole 24 Ore e Telecom Italia Media.
[28] Cfr. delibera n. 441/12/CONS, all. A.

3. Conclusioni

Il presente procedimento ha riguardato la determinazione del valore economico del SIC per l'anno 2011, che, come chiarito in precedenza, è avvenuta, per gli ambiti di stretta pertinenza ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione (servizi di media audiovisivi, radio, editoria quotidiana, periodica, agenzie di stampa, editoria elettronica, editoria annuaristica ed Internet), mediante una rigorosa attività di raccolta diretta dei dati contenuti nella IES[29]. Per le rimanenti aree economiche della pubblicità classica (il cinema e la pubblicità esterna), si è fatto ricorso fonti esterne[30], ovvero, con riferimento alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni (rientranti nel cd. *below the line*), ad una rigorosa indagine campionaria volta, tra l'altro, a stimare queste ultime attività (v. *infra* par. 1.6).

Il processo di valorizzazione ha mostrato come l'andamento del settore preso nel suo complesso abbia fatto registrare, nel 2011, un forte rallentamento, ancora più accentuato rispetto all'evoluzione macroeconomica del Paese. Tale riduzione si è fatta sentire soprattutto nel comparto pubblicitario, che presenta caratteristiche cicliche, mentre hanno maggiormente tenuto le componenti a pagamento diretto. Andamento positivo, e quindi distonico, è invece quello fatto registrare dall'area Internet (ossia dalla componente *on line* di servizi di media audiovisivi, radio ed editoria). In quest'area, i ricavi sono cresciuti a due cifre, e anche per il futuro, la componente *on line* appare rappresentare l'unico traino per la crescita dell'intero settore.

Dalla presente analisi è inoltre emerso come, nonostante una lieve crescita della concentrazione delle risorse, nessuno dei soggetti considerati abbia realizzato, per il 2011, ricavi superiori ai limiti di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR.

---

[29] Cfr. Nota 3.

[30] Cfr. Nota 4.

13A02699

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della riprogrammazione del PAR – FSC 2007 - 2013 della Regione Toscana. (Delibera n. 133/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n 11 (*G.U.* n. 156/2009), concernente la presa d'atto anche del Programma attuativo regionale (PAR) - FSC 2007-2013 della Regione Toscana;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 nonché la selezione e attuazione degli investimenti e che ha, fra l'altro, ulteriormente ridotto le risorse FSC 2007-2013 relative alle Regioni e alle Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012), concernente le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede fra l'altro che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20% del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale n. 3002 del 20 novembre 2012 e l'allegata documentazione concernente la parziale riprogrammazione del PAR 2007-2013 della Regione Toscana;

Considerato che nella citata proposta viene richiamata la preliminare approvazione della riprogrammazione in esame da parte del Comitato di sorveglianza in data 31 ottobre 2012 che è stata favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere numeri 166/2007 e 41/2012;

Considerato che nella suddetta proposta viene precisato che la riprogrammazione del PAR si è resa necessaria a seguito della riduzione della dotazione iniziale del Programma disposta con le richiamate delibere numeri 1/2009 e 1/2011 e della impossibilità di fare fronte a tali riduzioni con risorse poste a carico di fonti finanziarie diverse dal FSC;

Considerato in particolare che nella citata proposta vengono definitivamente stralciati 71 milioni di risorse regionali non più disponibili e che il valore del PAR risulta pari a 686,338 milioni di euro (risorse *FSC)* — comprensivo dell'importo di circa 47,6 milioni di euro riferito alle risorse FSC c.d. "cautelate" di cui alla delibera 1/2009, che vanno considerate come non disponibili né rendicontabili — rispetto al valore iniziale di 757,308 milioni previsto dalla citata delibera n. 166/2007;

Tenuto conto che nella proposta viene altresì precisato che la riprogrammazione in esame è stata predisposta dalla Regione Toscana tenendo conto sia di quella concernente il Programma operativo regionale (POR) 2007-2013, finanziato a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui condivide gli obiettivi di sviluppo, sia i contenuti della precedente proposta di riprogrammazione valutata positivamente dal richiamato Comitato di sorveglianza del 24 novembre 2011;

Considerato che la detta proposta prevede, tra l'altro l'incremento di 21 milioni di euro — nell'ambito della Linea 4.2 "Interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale" — a favore del progetto concernente il nuovo Teatro dell'Opera (già Auditorium, Parco della musica e della cultura) di Firenze e in particolare al finanziamento del 1° lotto, 2° stralcio dell'intervento, che consente di completare e rendere pienamente funzionale la struttura già realizzata;

Considerato altresì che la copertura del detto importo di 21 milioni di euro è rinveniente:

per 13,65 milioni dalla corrispondente riduzione di risorse FSC della linea di azione 1.3 "Infrastrutture per i settori produttivi", che passa da 78,13 milioni di euro, di cui alla prima riprogrammazione approvata dal Comitato di sorveglianza del 24 novembre 2011, ai 64,48 milioni di euro della seconda riprogrammazione approvata dal Comitato di sorveglianza il 31 ottobre 2012;

per i restanti 7,35 milioni, attraverso la rimodulazione dei finanziamenti precedentemente disposti a favore di altri interventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali;

Considerato che, con la riprogrammazione in esame, l'Asse 3 "Accessibilità territoriale e mobilita integrata" prevede, rispetto alla versione originaria, la nuova linea di azione 3.2 "Mobilità sostenibile" per un valore di 30 milioni di euro, nella quale vengono ricompresi anche interventi relativi ai collegamenti ferroviari e a guida vincolata, a completamento e/o integrazione della programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013;

Considerato che la proposta riconferma la percentuale di risorse FSC destinate alle azioni cardine (64%), prevedendo il definanziamento dell'azione "Servizi su vie navigabili interne" (Scolmatore d'Arno) pari a 35 milioni a valere sul PAR - FSC, che viene sostituita dall'azione "Sistema pubblico della ricerca" per un valore di oltre 49,3 milioni di euro (risorse PAR - *FSC)*, al fine di valorizzare la strategicità attribuita, nella programmazione regionale, al sistema della ricerca quale volano dello sviluppo;

Considerato inoltre che la riprogrammazione in esame viene sottoposta all'attenzione di questo Comitato in quanto comporta, nel complesso, scostamenti finanziari superiori alla soglia del 20 per cento, fissata dalla citata delibera 41/2011, concernenti gli Assi strategici n. 1 "Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità", n. 3 "Accessibilità territoriale e mobilità integrata", n. 4 "Valorizzazione delle risorse culturali e qualificazione dell'offerta turistica e commerciale" e n. 6 "Assistenza tecnica";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5134-P dell'11 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto della riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della Regione Toscana di cui alle premesse, per il valore di 686,338 milioni di euro — di cui circa 47,6 milioni di euro riferito alle risorse FSC c.d. "cautelate" che non sono allo stato disponibili né rendicontabili — secondo l'articolazione finanziaria riportata nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Stabilisce:

1. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Regione Toscana sono trasferite alla medesima Regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali nell'ambito del QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 220
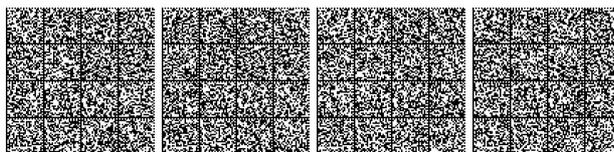
Allegato

Nuovo Piano finanziario PAR Toscana 2007/2013

(in euro)

Linee di Azione PAR originario	Risorse FSC CIPE 166/2007	Assi	Linee di Azione	PAR riprogrammato: Risorse FSC CIPE 1/2011	Risorse FSC cautelate CIPE 1/2009	Risorse regionali	Totale PAR prima rirpogrammazione (approvata dal Comitato di Sorveglianza del -CdS 24/11/2011	Risorse FSC CIPE 1/2011	Risorse FSC cautelate CIPE 1/2009	Totale PAR seconda riprogrammazione(approvata dal Comitato di sorveglianza - CdS del 31 ottobre 2012)	scostamenti da riprogrammazione **	Azioni cardine: valore assoluto	Azioni cardine: valore %rispetto al valore del PAR
	(a)			(b)	(c)	(d)	(e)=(b+c+d)	(f)	(c)	(g)=(f+c)	(h)=(a)-(g)		
	251.466.357	**Asse 1**		**224.587.019**	**10.945.071**	**16.317.704**	**251.849.794**	**210.937.019**	**10.945.071**	**221.882.090**	**-29.584.267**		
1.1.a.1 - Ambiente 1.1.a.2 - Sanità 1.1.a.3 - Scienze socio-economiche e umane	53.561.158	**Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità**	1.1 - Sistema pubblico della ricerca	49.383.740	0	0	**49.383.740**	49.383.740	0	**49.383.740**	**-4.177.418**	**49.383.740**	7,20%
1.1.b.1 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 1.1.b.2 - Infrastrutture per il trasferimento tecnologico	27.999.999		1.2 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale	54.617.748	0	0	**54.617.748**	54.617.748	0	**54.617.748**	**26.617.749**		
1.3.1 - Infrastrutture per i settori produttivi	111.197.358		1.3 - Infrastrutture per i settori produttivi	78.137.317	9.962.239	14.852.426	**102.951.982**	64.487.317	9.962.239	**74.449.556**	**-36.747.802**	**74.449.556**	10,85%
1.3.2 - Sostegno allo sviluppo delle PMI industriali, artigiane e cooperative	37.438.086		1.4 - Interventi di sostegno alle PMI	23.626.568	0	0	**23.626.568**	23.626.568	0	**23.626.568**	**-13.811.518**	**23.626.568**	3,44%
4.2.1 - Banda larga 4.2.2 - VoIP e multivideo conferenz.	21.269.756		1.5 - Società dell'informazione	18.821.646	982.832	1.465.278	**21.269.756**	18.821.646	982.832	**19.804.478**	**-1.465.278**		
	72.123.659	**Asse 2**		**67.700.000**	**0**	**0**	**67.700.000**	**67.700.000**	**0**	**67.700.000**	**-4.423.659**		
3.4.1 - Difesa del suolo dal rischio idrogeologico	57.933.506	**Sostenibilità ambientale**	2.1 - Difesa del suolo dal rischio idrogeologico	54.400.000	0	0	**54.400.000**	54.400.000	0	**54.400.000**	**-3.533.506**	**54.400.000**	7,93%
3.4.2 - Tutela integrata delle risorse idriche	14.190.153		2.2 - Tutela integrata delle risorse idriche	13.300.000	0	0	**13.300.000**	13.300.000	0	**13.300.000**	**-890.153**		
	204.382.547	**Asse 3**		**126.506.785**	**31.264.452**	**46.611.310**	**204.382.547**	**126.506.785**	**31.264.452**	**157.771.237**	**-46.611.310**		
1.7.1 - Interventi sulla viabilità regionale 1.8.2 - Interventi sulla viabilità regionale	156.382.547	**Accessibilità territoriale e mobilità integrata**	3.1 - Viabilità regionale	83.506.785	31.264.452	46.611.310	**161.382.547**	83.506.785	31.264.452	**114.771.237**	**-41.611.310**	**114.771.237**	16,72%
	0		3.2 - Mobilità sostenibile	30.000.000	0	0	**30.000.000**	30.000.000	0	**30.000.000**	**30.000.000**		
1.8.3 - Sistema integrato aeroportuale, portualità regionale e navigazione interna	13.000.000		3.3 - Sistema integrato portuale e aeroportuale	13.000.000	0	0	**13.000.000**	13.000.000	0	**13.000.000**	**0**		
1.8.1 - Servizi su vie navigabili interne regionali	35.000.000		Servizi su vie navigabili interne regionali	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**-35.000.000**		
	158.556.119	**Asse 4**		**169.609.859**	**2.770.330**	**4.130.209**	**176.510.398**	**183.259.859**	**2.770.330**	**186.030.189**	**27.474.070**		
1.4.1 - Infrastrutture per il turismo e commercio 1.4.2 - Aiuti per il turismo e commercio	**45.343.213**	**Valorizzazione delle risorse culturali e qualificazione dell'offerta turistica e commerciale**	4.1 - Sostenibilità e competitività dell'offerta turistica e commerciale	63.297.492	0	0	**63.297.492**	63.297.492	0	**63.297.492**	**17.954.279**		
2.8.1 - Valorizzazione dei beni culturali 2.8.2 - Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 2.8.3 - Nuovo Parco della musica e della cultura di Firenze	**113.212.906**		4.2 - Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale *	106.312.367	2.770.330	4.130.209	**113.212.906**	119.962.367	2.770.330	**122.732.697**	**9.519.791**	**122.732.697**	17,88%
	45.633.158	**Asse 5**		**39.099.234**	**2.623.147**	**3.910.777**	**45.633.158**	**39.099.234**	**2.623.147**	**41.722.381**	**-3.910.777**		
2.1.1 - Servizi all'infanzia 2.1.2 - Servizi per l'educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani	**45.633.158**	**Servizi per l'infanzia, educazione e istruzione**	5.1 - Servizi per l'infanzia e l'educazione formale e non formale	39.099.234	2.623.147	3.910.777	**45.633.158**	39.099.234	2.623.147	**41.722.381**	**-3.910.777**		
Assistenza tecnica	**25.146.160**	**Asse 6**	Assistenza tecnica	**11.232.103**	**0**	**0**	**11.232.103**	**11.232.103**	**0**	**11.232.103**	**-13.914.057**		
Totale	**757.308.000**	**Totale**		**638.735.000**	**47.603.000**	**70.970.000**	**757.308.000**	**638.735.000**	**47.603.000**	**686.338.000**	**-70.970.000**	**439.363.798**	**64,02%**

* L'incremento di 21 milioni di euro nell'ambito della linea 4.2 , destinato al completamento del I lotto II stralcio del nuovo Teatro dell'opera di Firenze, è rinveniente:
- per 13,65 milioni, dallo spostamento di risorse dalla Linea di azione 1.3 "Infrastrutture per i settori produttivi" che nella prima riprogrammazione (approvata dal CdS del novembre 2011) valeva euro 78.137.317, mentre nella seconda riprogrammazione (approvata dal CdS dell' ottobre 2012) valeva euro 64.487.317 ;
- per i restanti 7,35 milioni di euro è rinveniente invece dallo spostamento di risorse dalla ex Linea 2.8.2 "Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale" alla ex Linea 2.8.3 "Nuovo teatro dell'Opera di Firenze" che viene ora finanziato per complessivi 55,2 milioni di euro (I stralcio e II stralcio, primo lotto), rispetto all' iniziale valore di circa 34,2 milioni di euro .

** nella seconda riprogrammazione (approvata dal CdS del 31 ottobre 2012) vengono definitivamnete stralciati i 70,9 milioni di euro di risorse regionali.

13A02636
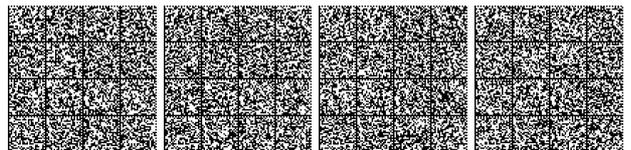
DELIBERA 11 dicembre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - parte nazionale imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge e assegnazioni a favore dei Ministeri dell'istruzione, università e ricerca e dello sviluppo economico (modifica delibera n. 6/2012). (Delibera n. 132/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO l'articolo 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
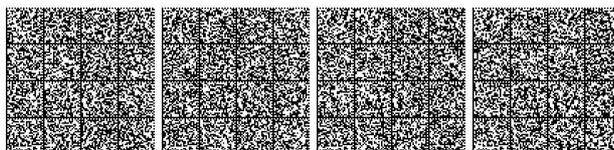
VISTO l'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135 che prevede, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, che le Amministrazioni centrali assicurino riduzioni di spesa a decorrere dall'anno 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato articolo 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6, (G.U. n. 88/2012), recante l'imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, la revisione della pregressa programmazione e l'assegnazione di risorse in favore di interventi di competenza di varie Amministrazioni centrali, che ha confermato, a fronte di titoli giuridici perfezionati, le assegnazioni relative alla pregressa programmazione relativa al periodo 2000-2006 e antecedente al 2000, nonché le assegnazioni a favore degli interventi della programmazione nazionale 2007-2013 ugualmente provvisti di titoli giuridici perfezionati e ritenuti indifferibili dalle competenti Amministrazioni di settore;

CONSIDERATO che le assegnazioni disposte dalla citata delibera n. 6/2012 sono state poste anche a carico della dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015 recata dall'articolo 33, comma 3 della richiamata legge n.183/2011;

VISTE le successive delibere di questo Comitato 23 marzo 2012 nn. 36, (G.U. n. 153/2012), 37, (G.U. n. 153/2012), 38 (G.U. n. 120/2012), e 39 (G.U. n. 139/2012), che hanno disposto ulteriori assegnazioni a valere sulle residue disponibilità del FSC di cui alla richiamata delibera n. 6/2012;

CONSIDERATO che, in attuazione del disposto del citato art. 7, comma 12 del decreto legge n. 95/2012, il Ministero dello sviluppo economico (MISE), con la nota n. 24111 del 28 novembre 2012, ha quantificato le riduzioni da imputare al FSC in 30 milioni di euro per l'anno 2013 e 15 milioni di euro per l'anno 2014, proponendo che la relativa copertura sia posta a carico dell'assegnazione già disposta dal CIPE a favore del medesimo Ministero con la delibera n. 6/2012 (tabella 3) ed in particolare:

- l'importo di 30 milioni di euro (di cui 15 milioni nel 2013 e 15 milioni nel 2014) a carico della voce "Contratti di programma";
- l'importo di15 milioni di euro, interamente nell'anno 2013, a carico della voce "Intervento straordinario nel Mezzogiorno – contributo in c/capitale";

VISTA la lettera del Ministro per la coesione territoriale n. 3190 del 5 dicembre 2012 e l'allegata nota informativa che, recependo la richiamata nota del MISE n. 24111/2012, propone l'imputazione delle riduzioni del FSC in attuazione del disposto del citato art. 7, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e l'assegnazione di residue disponibilità del FSC - parte nazionale a favore dei Ministeri dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) e dello sviluppo economico (MISE) per far fronte a obbligazioni giuridiche perfezionate assunte da tali Amministrazioni prima del dicembre 2011e non segnalate dalle stesse in occasione dell'adozione della citata delibera n. 6/2012;

CONSIDERATO in particolare che nella citata nota informativa si precisa che le dette obbligazioni riguardano:

- un fabbisogno pari a 846.724 euro per la copertura, da parte del MISE, dell'obbligazione insorta nei confronti dell'ENEA in attuazione di specifica convenzione stipulata con il detto Ente nell'ambito del Progetto strategico speciale denominato "Bonifiche dei siti industriali inquinati" di cui alla delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008);
- un fabbisogno pari a 4.582.803 euro per la copertura, da parte del MIUR, dell'obbligazione insorta nei confronti della Fondazione "Idis - Città della Scienza", Società in-house della Regione Campania in attuazione di specifico Accordo di programma e successivo Addendum stipulati dallo stesso MIUR e dalla detta Regione per la realizzazione di azioni volte a sviluppare rapporti tra scienza, società e diffusione della cultura;

CONSIDERATO che nella detta proposta si evidenzia che la disponibilità residua del FSC - parte nazionale è pari a circa 4,2 milioni di euro, importo insufficiente ad assicurare una integrale copertura delle due citate richieste e si prevede conseguentemente di assegnare a ciascuna Amministrazione un importo pari al 75 per cento del relativo fabbisogno per gli importi, rispettivamente, di 635.043 euro a favore del MISE e di 3.437.102 euro a favore del MIUR;

TENUTO CONTO che la proposta prevede inoltre che - ove dalla periodica revisione degli utilizzi delle risorse assegnate con la delibera n. 6/2012, dovessero emergere economie utili a soddisfare per intero il credito vantato dai due detti Soggetti, ovvero da altri Soggetti per eventuali ulteriori obbligazioni originatesi prima dell'adozione della citate delibera n. 6/2012 - le relative assegnazioni saranno sottoposte all'esame di questo Comitato da parte delle competenti Amministrazioni;

ACQUISITO l'assenso dei due Ministeri interessati sulla proposta di assegnazione del 75 per cento delle somme richieste, considerate le residue disponibilità del FSC;

TENUTO CONTO dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

VISTA la nota n. 5134-P del 11 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

SU PROPOSTA del Ministro per la coesione territoriale;

DELIBERA

1. Imputazione delle riduzioni della dotazione del FSC

E' approvata l'imputazione delle riduzioni della dotazione del FSC - parte nazionale, in attuazione dell'art. 7 del decreto legge n. 95/2012 richiamato in premessa, per un importo complessivo di 45 milioni di euro a carico delle assegnazioni già disposte a favore del Ministero dello sviluppo economico con la citata delibera n. 6/2012 ed in particolare:

a) l'importo di 30 milioni di euro (di cui 15 milioni nel 2013 e 15 milioni nel 2014) è posto a carico della voce "Contratti di programma" la cui assegnazione di 264,612 milioni di euro, prevista dalla tabella 3 della detta delibera n. 6/2012, si riduce pertanto a 234,612 milioni di euro;

b) l'importo di 15 milioni di euro, interamente nell'anno 2013, è posto a carico della voce "Intervento straordinario nel Mezzogiorno - contributo in c/capitale", la cui assegnazione di 30,137 milioni di euro, prevista dalla tabella 3 della detta delibera n. 6/2012, si riduce pertanto a 15,137 milioni di euro.

2. Assegnazione di risorse a favore del MIUR

Per le motivazioni richiamate in premessa, è disposta l'assegnazione di un importo di 3.437.102 euro, a valere sulle residue disponibilità del FSC - parte nazionale, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca al fine di poter fronteggiare l'obbligazione giuridicamente vincolante assunta con la Fondazione "Idis - Città della Scienza".
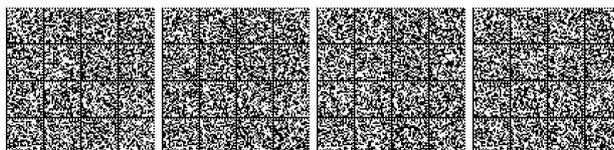
3. Assegnazione di risorse a favore del MISE

È disposta l'assegnazione di un importo di 635.043 euro, a valere sulle residue disponibilità del FSC - parte nazionale, a favore del Ministero dello sviluppo economico per far fronte all'obbligazione giuridicamente vincolante assunta con l'ENEA nell'ambito del Progetto strategico speciale denominato "Bonifiche dei siti industriali inquinati" di cui alla citata delibera n. 166/2007.

4. Trasferimento delle risorse

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore dei due Ministeri sono trasferite agli stessi secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

5. Monitoraggio e pubblicità

5.1 Le presenti assegnazioni saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".

5.2 Il CUP assegnato agli interventi in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante gli stessi interventi.

6. Disponibilità residue FSC - parte nazionale

Rispetto all'importo di 145.293.000 milioni di cui al punto 6 della delibera n. 6/2012, la dotazione residua del FSC - al netto delle assegnazioni di cui alla presente delibera pari a 4.072.145 euro, nonché delle assegnazioni disposte con le richiamate delibere nn. 36, 37, 38 e 39/2012 pari a complessivi 141.011.155 euro - è attualmente pari a 209.700 euro.

Ove dalla periodica revisione degli utilizzi delle risorse assegnate con la delibera n. 6/2012 dovessero emergere economie utili a soddisfare per intero il credito vantato dai due Soggetti destinatari delle presenti assegnazioni (ENEA e Fondazione "Idis - Città della Scienza"), ovvero da altri Soggetti per eventuali ulteriori obbligazioni originatesi prima della adozione della citata delibera n. 6/2012, questo Comitato valuterà le relative proposte di assegnazione da parte delle competenti Amministrazioni.

7. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 economia e finanze, foglio n. 230

13A02637

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 12 marzo 2013.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto l'art. 2 della legge n. 240 del 30.12.2010;

Visto il decreto rettorale n. 1604 del 29.12.2011, con il quale è stato emanato il nuovo statuto dell'Università del Salento, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10.01.2012;

Vista la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 572/2012 pronunciata, ex art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, sul ricorso proposto avverso il nuovo Statuto di autonomia, depositata in Cancelleria in data 29.03.2012 e non notificata;

Visto il decreto rettorale n. 395 del 29.03.2012, comunicato in C.d.A. in data 12.04.2012 ed in S.A. in data 09.5.2012, con il quale, per effetto dell'efficacia immediatamente dispositiva e caducatoria della sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 572/2012, si è dato atto che gli art. 57, comma 1 – punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso, dello statuto d'Ateneo, erano come di seguito riformulati:

Art. 57, comma 1, statuto "Composizione ed elezione"

omissis;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

omissis".

Art. 60, comma 5, statuto "Composizione ed elezione"

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. I due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione, sono nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta all'interno di una lista di sei candidature selezionate dal Rettore secondo criteri di trasparenza, anche mediante avvisi pubblici. La carica di membro esterno è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti";

Tenuto conto che con il succitato Decreto Rettorale l'Università nel conformarsi alla sentenza di primo grado ha fatto salvo ogni conseguente effetto scaturente dall'esito dell'eventuale appello;

Visto l'art. 92 del nuovo Codice del Processo Amministrativo secondo cui in difetto della notificazione della sentenza, l'appello va proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nel caso in esame intervenuta in data 29.03.2012;

Dato atto che avverso la succitata sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 572/2012 nessuna delle parti ha proposto impugnativa nel termine di cui all'art. 92 C.P.A. e che pertanto la stessa è divenuta cosa giudicata;

Considerato che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza le modifiche disposte dal Giudice di prime cure agli articoli 57, comma 1, punto 4, e 60, comma 5, secondo capoverso, dello Statuto hanno acquisito definitività;

Ritenuto necessario emanare le modifiche agli art. 57, comma 1, punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso, per come disposte dalla summenzionata sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 572/2012;

Decreta:

Art. 1.

Prendere atto del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Puglia Sezione di Lecce n. 572/2012 cui l'Università si è conformata con decreto rettorale n. 395 del 29.03.2012, e per l'effetto dare atto che gli art. 57, comma 1, punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso, dello Statuto dell'Università del Salento, sono definitivamente riformulati nel testo di seguito riportato:

al Capo Secondo – Senato Accademico, all'art. 57 (Composizione ed elezione), comma 1, punto quattro, dopo le parole "due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo" è soppresso l'inciso "di cui almeno uno tra i Manager Didattici di Ateneo", cosicché il testo è riformulato nel modo seguente: "due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo";

al Capo Terzo – Consiglio di Amministrazione, all'art. 60 (Composizione ed elezione), comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "La carica di membro esterno è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti" è soppresso l'inciso "o di organizzazione sindacale, o con cariche di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti contrattuali di collaborazione e di consulenza con le suddette organizzazioni", cosicché l'intero comma 5 risulta formulato nel modo seguente: "I due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione, sono nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta all'interno di una lista di sei candidature selezionate dal Rettore secondo criteri di trasparenza, anche mediante avvisi pubblici. La carica di membro esterno è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti".

Art. 2.

Emanare le modifiche agli articoli dello Statuto per come riportate all'art. 1 e procedere alla loro pubblicazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecce, 12 marzo 2013

Il rettore: LAFORGIA

13A02639

AIC N. 020702217 - "PLUS SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE DA 10 ML
AIC N. 020702054 - "400 MG + 400 MG COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE
AIC N. 020702193 - " 460 MG + 400 MG SOSPENSIONE ORALE " 20 BUSTINE DA 4,3 ML
AIC N. 020702181 - "400 MG + 400 MG " COMPRESSE MASICABILI SENZA ZUCCHERO 40 CPR
AIC N. 020702179 - "400 MG + 400 MG " COMPRESSE MASICABILI SENZA ZUCCHERO 20 CPR
AIC N. 020702027 - "3,65% + 3,25% SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE 15 ML
AIC N. 020702015 - "3,65% + 3,25% SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 200 ML
AIC N. 020702229 - "400 MG+ 400 MG COMPRESSE MASTICABILI SENZA ZUCCHERO" 30 COMPRESSE

e ove riportato:

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni di seguito indicate:
AIC N. 020702130 - "TC SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE DA 15 ML
varia in:
AIC N. 020702130 - "6 G + 12 G SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE DA 15 ML
AIC N. 020702155 - "TC SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 200 ML
varia in:
AIC N. 020702155 - "6 G + 12 G SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 200 ML

leggasi:

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni di seguito indicate:
AIC N. 020702130 - "TC SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE DA 15 ML
varia in:
AIC N. 020702130 - "TC 6 G + 12 G SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE DA 15 ML
AIC N. 020702155 - "TC SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 200 ML
varia in:
AIC N. 020702155 - "TC 6 G + 12 G SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 200 ML

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A02651

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione di nuove perimetrazioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico che riguardano i territori comunali di Corato, Fasano, Collepasso, Fragagnano, Martina Franca.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 5 marzo 2013 e riguardano i territori comunali di Corato, Fasano, Collepasso, Fragagnano, Martina Franca. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

13A02742

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifiche derivanti da ottimizzazioni progettuali per la Centrale Termoelettrica «Torino Nord».

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0006368 del 13/03/2013 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto delle modifiche al progetto originario, derivanti da ottimizzazioni progettuali resesi necessarie in sede di progetto esecutivo, della Centrale termoelettrica "Torino nord", oggetto della pronuncia di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000245 del 03/04/2009, presentato dalla società Iren Energia S.p.A., con sede in Corso Svizzera n. 95 Torino;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A02569

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita della SS. Immacolata, in Fuscaldo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2013, viene riconosciuto il fine prevalente di culto della Confraternita della SS. Immacolata, con sede in Fuscaldo (CS).

13A02634

Nuova denominazione assunta dal Monastero delle Benedettine del SS.mo Sacramento, in Sortino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2013, il Monastero delle Benedettine del SS.mo Sacramento, con sede in Sortino (SR), ha assunto la nuova denominazione di Monastero delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, con sede in Sortino (SR).

13A02652

Approvazione del primo atto di riparto delle risorse finanziarie del Piano Azione Coesione-Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti e del documento di programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO).

Si comunica che sono stati adottati i decreti di approvazione del primo atto di riparto delle risorse finanziarie e del documento di Programma del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) del Piano Azione Coesione-Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti e Distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro Regioni dell'obiettivo Convergenza 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia).

Il decreto è consultabile nella home page del sito internet del Ministero dell'interno www.interno.gov.it dove è pubblicata la pagina relativa all'Autorità di Gestione del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

13A02698

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nafpenzal lattazione».

Provvedimento n. 177 del 4 marzo 2013

Medicinale veterinario «NAFPENZAL LATTAZIONE» sospensione intramammaria per bovine, nelle confezioni:

scatola da 4 siringhe- A.I.C. n. 100177017;

scatola da 20 siringhe- A.I.C. n. 100177029.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.- Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini- codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto:

variazione tipo II: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione;

variazione tipo IA, n. B.II.a.3.b.1: modifica nella composizione quantitativa degli eccipienti.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti variazioni:

variazione tipo II: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione, come proposto nella documentazione annessa alla domanda presentata dalla società titolare in data 4 marzo 2011 (prot. Ministero della Salute n. 4153) e successive integrazioni.

variazione Tipo IA, n. B.II.a.3.b.1: modifica quantitativa della composizione in eccipienti.

Sono autorizzati altresì:

riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 12 mesi;

condizioni di conservazione così modificate: «Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare».

Si fa presente inoltre che, per quanto concerne la riduzione della validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita, i lotti già prodotti da almeno 12 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 12 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02538
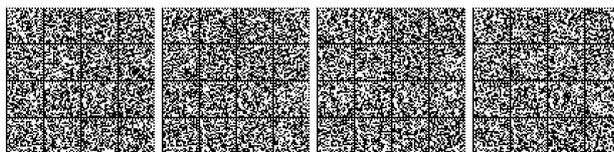
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rispoval Marker inattivato» sospensione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 175 del 4 marzo 2013

Oggetto: Medicinale veterinario ad azione immunologica «Rispoval Marker Inattivato» sospensione iniettabile per bovini

Tutte le confezioni - A.I.C. numero 100402.

Variazione tipo II, C.I.4 - Modifica del paragrafo 4.9 Posologia e via di somministrazione del SPC e delle corrispondenti sezioni etichetta esterna e foglietto illustrativo.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Latina, via Isonzo 71- codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, C.I.4- Modifica del paragrafo 4.9 Posologia e via di somministrazione del SPC e delle corrispondenti sezioni etichetta esterna e foglietto illustrativo.

Si autorizza la modifica del paragrafo 4.9 Posologia e via di somministrazione del SPC e delle corrispondenti sezioni degli stampati inerente la possibilità di utilizzare Rispoval Marker Inattivato anche per la vaccinazione di richiamo a seguito di vaccinazione di base effettuata con il vaccino Rispoval Marker Vivo Attenuato. Quando la vaccinazione di base è effettuata con Rispoval Marker Vivo Attenuato il vaccino Rispoval Marker Inattivato deve essere somministrato (singola dose) 6 mesi dopo la vaccinazione di base e successivamente ogni 12 mesi (singola dose).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

13A02539

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Semintra».

Provvedimento n. 183 del 6 marzo 2013

Oggetto: Semintra.

Registrazione mediante Procedura centralizzata

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Boehringer Ingelheim/Rhein - Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate: 4 MG/ML soluzione orale gatti flacone HDPE 30 ML; NIN: 104608017; n. procedura EU/2/12/146/001.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione Europea (2013)932 del 13 febbraio 2013 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A02540

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Pexion».

Provvedimento n. 182 del 6 marzo 2013

Oggetto: PEXION.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Boehringer Ingelheim/Rhein – Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa.

Confezioni autorizzate:	NIN	nr procedura
100 MG CPR CANI FLACONE DA 100 CPR	104520010	EU/2/12/147/001
100 MG CPR CANI FLACONE DA 250 CPR	104520022	EU/2/12/147/002
400 MG CPR CANI FLACONE DA 100 CPR	104520034	EU/2/12/147/003
400 MG CPR CANI FLACONE DA 250 CPR	104520046	EU/2/12/147/004

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione europea ((2013)1187 del 25/02/2013 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

13A02541

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Kexxtone».

Provvedimento n. 180 del 6 marzo 2013

Oggetto: KEXXTONE.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Eli Lilly and Company LTD.

Rappresentante in Italia: Eli Lilly Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:	NIN	nr procedura
SACCHETTO 1 DISPOSITIVO INTRARUMINALE BOVINE	104594015	**EU/2/12/145/001**
SACCHETTO 3 DISPOSITIVI INTRARUMINALI BOVINE	104594027	**EU/2/12/145/002**
SACCHETTO 5 DISPOSITIVI INTRARUMINALI BOVINE	104594039	**EU/2/12/145/003**

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione europea (2013)529 del 28/01/2013 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

13A02542

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Comfortis».

Provvedimento n. 181 del 6 marzo 2013

Oggetto: COMFORTIS.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Eli Lilly and Company LTD.

Rappresentante in Italia: Eli Lilly Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:	NIN	nr procedura
270 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI GATTI BLISTER DA 3	104279118	EU/2/10/115/011
425 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI BLISTER DA 3	104279120	EU/2/10/115/012
665 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI BLISTER DA 3	104279132	EU/2/10/115/013
1040 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI BLISTER DA 3	104279144	EU/2/10/115/014
1620 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI BLISTER DA 3	104279157	EU/2/10/115/015
90 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI GATTI BLISTER DA 3	104279169	EU/2/10/115/016
90 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI GATTI BLISTER DA 6	104279171	EU/2/10/115/017
140 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI GATTI BLISTER DA 3	104279183	EU/2/10/115/018
140 MG COMPRESSE MASTICABILI CANI GATTI BLISTER DA 6	104279195	EU/2/10/115/019

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

13A02543
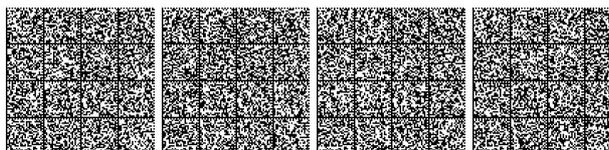
Comunicato di rettifica al provvedimento n. 857 del 7 novembre 2012, recante attribuzione del numero identificativo nazionale del medicinale per uso veterinario «Zulvac 1+8 ovis».

Specialità medicinale veterinario ZULVAC 1+8 OVIS

Attribuzione numero identificativo nazionale e regime dispensazione

Provvedimento n. 857 del 7-11-2012

Nella parte del comunicato: Provvedimento n. 857 del 7-11-2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 19/12/2012 alla voce:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile sottocute ovini fiala pe 20 ml (10 dosi)	104565015	EU/2/11/120/001
sospensione iniettabile sottocute ovini fiala pe 100 ml (50 dosi)	104565027	EU/2/11/120/002
sospensione iniettabile sottocute ovini fiala pe 240 ml (120 dosi)	104565039	EU/2/11/120/003

è da intendersi :

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile sottocute ovini flacone HDPE 20 ml (10 dosi)	104565015	EU/2/11/120/001
sospensione iniettabile sottocute ovini flacone HDPE 100 ml (50 dosi)	104565027	EU/2/11/120/002
sospensione iniettabile sottocute ovini flacone HDPE 240 ml (120 dosi)	104565039	EU/2/11/120/003

13A02544

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 859 del 7 novembre 2012, recante registrazione mediante procedura centralizzata ed attribuzione del numero identificativo nazionale del medicinale per uso veterinario «Zulvac 8 ovis».

Specialità medicinale veterinario ZULVAC 8 OVIS

Attribuzione numero identificativo nazionale e regime dispensazione

Provvedimento n. 859 del 7/11/2012

Nella parte del comunicato: Provvedimento n. 859 del 7/11/2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 20/12/2012 alla voce:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile sottocute ovini fiala vetro 100 ml (50 dosi)	104108016	EU/2/09/104/001
sospensione iniettabile sottocute ovini fiala vetro 240 ml (120 dosi)	104108028	EU/2/09/104/002

è da intendersi :

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile sottocute ovini flacone vetro 100 ml (50 dosi)	104108016	EU/2/09/104/001
sospensione iniettabile sottocute ovini flacone vetro 240 ml (120 dosi)	104108028	EU/2/09/104/002

13A02545

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 855 del 7 novembre 2012, recante attribuzione del numero identificativo nazionale del medicinale per uso veterinario «Zulvac 8 Bovis».

Specialità medicinale veterinario ZULVAC 8 BOVIS

Attribuzione numero identificativo nazionale e regime dispensazione

Provvedimento n. 855 del 7/11/2012

Nella parte del comunicato: Provvedimento n. 855 del 7/11/2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 20/12/2012 alla voce:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile intramuscolo bovini fiala vetro 20 ml (10 dosi)	104111012	EU/2/09/105/001
sospensione iniettabile intramuscolo bovini fiala vetro 100 ml (50 dosi)	104111024	EU/2/09/105/002

è da intendersi :

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile intramuscolo bovini flacone vetro 20 ml (10 dosi)	104111012	EU/2/09/105/001
sospensione iniettabile intramuscolo bovini flacone vetro 100 ml (50 dosi)	104111024	EU/2/09/105/002

13A02546

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 858 del 7 novembre 2012, recante registrazione mediante procedura centralizzata ed attribuzione del numero identificativo nazionale del medicinale per uso veterinario «Zulvac 1+8 bovis».

Specialità medicinale veterinario ZULVAC 1+8 BOVIS

Attribuzione numero identificativo nazionale e regime dispensazione

Provvedimento n. 858 del 7 novembre 2012

Nella parte del comunicato: Provvedimento n. 858 del 7 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale – n. 296 del 20 dicembre 2012 alla voce:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile intramuscolo bovini fiala hdpe 20 ml (10 dosi)	104566017	EU/2/12/139/001
sospensione iniettabile intramuscolo bovini fiala hdpe 100 ml (50 dosi)	104566029	EU/2/12/139/002
sospensione iniettabile intramuscolo bovini fiala hdpe 240 ml (120 dosi)	104566031	EU/2/12/139/003

è da intendersi :

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
sospensione iniettabile intramuscolo bovini flacone HDPE 20 ml (10 dosi)	104566017	EU/2/12/139/001
sospensione iniettabile intramuscolo bovini flacone HDPE 100 ml (50 dosi)	104566029	EU/2/12/139/002
sospensione iniettabile intramuscolo bovini flacone HDPE 240 ml (120 dosi)	104566031	EU/2/12/139/003

13A02547
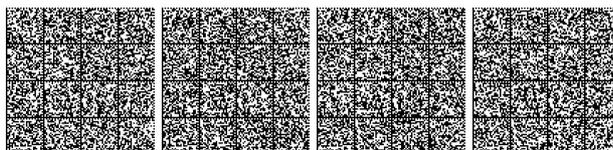
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dilaterol» 25 mcg/ml sciroppo per cavalli.

Decreto n. 24 del 5 marzo 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0467/001/DC

Medicinale veterinario "DILATEROL" 25 mcg/ml sciroppo per cavalli

Titolare A.I.C.: Ditta Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg 7-3421 TV Oudewater (Paesi Bassi)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Officina Produlab Pharma b.v. con sede in Forellenweg 16 – 4941 SJ Raamsdonksveer (Paesi Bassi)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- flacone da 355 ml - A.I.C. numero 104474010

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: clenbuterolo cloridrato 25 microgrammi (pari a 22 microgrammi di clenbuterolo);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceuitica acquisita agli stti

Specie di destinazione: cavalli

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle malattie respiratorie nei cavalli laddove si ritenga che l'ostruzione delle vie aeree dovuta a broncospasmo e/o accumulo di muco sia un fattore concorrente, e sia auspicabile migliorare la clearance muco ciliare. da usare da solo o come terapia adiuvante.

Tempi di attesa: carne e visceri: 28 giorni

Uso non autorizzato in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Validità:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi
- dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata

13A02548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 45%».

Provvedimento n. 169 del 1° marzo 2013

Medicinale veterinario "DENAGARD 45%", nelle confezioni:

bustina da 55,6 g – A.I.C. n. 102681044

bustina da 111,2 – A.I.C. n. 102681057

sacchetto da 1112 g – A.I.C. n. 102681069

Titolare A.I.C.: NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA) – Largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: Variazione tipo IA: soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, la variazione tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio lotti, senza controllo dei lotti:

- NOVARTIS ANIMAL HEALTH GmbH, Biochemiestraße 10-6250 Kundl (Austria).

Pertanto, rimane autorizzato il seguente sito responsabile del rilascio lotti:

- Novartis Santè Animale S.A.S., Usine de Huningue, 26 rue de Chapelle, BP 224, F-68332 Huningue Cedex (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02549

Indicazioni in etichetta delle modifiche apportate alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.

Con riferimento alle modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, che ha modificato l'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, si comunica che, decorsi 60 giorni dal deposito dell'istanza di modifica, la ditta può commercializzare il prodotto fitosanitario, sotto la propria responsabilità, con l'indicazione in etichetta delle modifiche richieste e della seguente dicitura:

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, con validità dal ...."

La suddetta dicitura, compilata in ogni sua parte dalla ditta, dovrà essere preventivamente indicata nel facsimile dell'etichetta allegato all'istanza di modifica.

La Direzione generale competente effettua tutte le verifiche amministrative del caso entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali senza che la suddetta Direzione abbia comunicato alcun rilievo, il facsimile dell'etichetta sarà pubblicato nella banca dati del Ministero della Salute.

Qualora dalle verifiche scaturiscano dei rilievi sulla proposta di etichetta, il termine è sospeso fino alla presentazione del facsimile dell'etichetta opportunamente corretto secondo le indicazioni comunicate dalla Direzione generale competente.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sia sul portale di questo Ministero.

13A02640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 29 e 30 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0003630/MA004.A007/ING-L-114 dell'11 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 29 e 30 novembre 2012, concernente modifiche al Regolamento per l'erogazione dei sussidi e modifica dell'art. 24 del Regolamento generale di previdenza.

13A02743

Approvazione della delibera n. 13/2013 adottata dal consiglio di amministrazione della «Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti», in data 13 febbraio 2013.

Con ministeriale n. 36/0003131/MA004.A007/GEO-L-101 del 1° marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/2013 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 13 febbraio 2013, concernente la determinazione del coefficiente di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione ex articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2012.

13A02744

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense», in data 5 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0002576/MA004.A007/AVV-L-100 del 18 febbraio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 5 settembre 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013.

13A02745

Approvazione delle delibere n. 25/12 e 26/12 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'«Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica» (ENPAPI), in data 28 novembre 2012.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le delibere n. 25/12 e n. 26/12 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 28 novembre 2012 (verbale certificato dal Dr. Antonio IOLI, notaio in Roma, Repertorio n. 30671; Raccolta n. 12614), concernenti modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale.

13A02746

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 61 società cooperative aventi sede nella Regione Molise. (Avviso n. 10/CC/2013).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n.195900 del 21 settembre 2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).

ALLEGATO

MOLISE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	CB	79077	19/02/1996	09/12/1988	2005	AL.PRO.MO. SOCIETA' COOPERATIVA ALLEVATORI E PRODUTTORI MOLISANI	CAMPOBASSO	CB	'00754720704
2	CB	78456	19/02/1996	11/11/1988	2005	ALPHA SISTEM SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'00762800704
3	CB	103937	24/08/1998	15/05/1998	2001	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CEREALICOLI SPELTOR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS	CAMPOBASSO	CB	'00963590708
4	CB	114923	18/11/2004	06/05/1981		CO.GI.A.M. - COOPERATIVA GIOVANILE AGRICOLA MAFALDESE A R.L.	MAFALDA	CB	'00378870703
5	CB	104469	22/01/1999	23/03/1998	2001	CO.GI.TER. SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANI TERMOLESI A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	CB	'00963380704
6	CB	78565	19/02/1996	18/01/1989	2001	CO.M.M.A. - COOPERATIVA MEZZI MECCANICI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESI	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	'00771690708
7	CB	81957	19/02/1996	29/10/1991	2001	COIF ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA.	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	'00821020708
8	CB	117984	25/09/2006	18/07/2006		COMMUNICATION-SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'01562350700
9	CB	79233	19/02/1996	19/01/1984	2001	CONSORZIO FIDI COMMERCIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA (C	TERMOLI	CB	'91004340708
10	CB	110139	04/12/2002	22/01/2002	2003	CONSORZIO FORESTALE MULTIFUNZIONALE - C.F.M. SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	CB	'01459830707
11	CB	114898	15/11/2004	06/08/1948		COOPERATIVA EDILIZIA IMPIEGATI STATALI E I S	TERMOLI	CB	'82005640709
12	CB	105593	28/06/1999	29/04/1999	2001	COOPERATIVA SAMECO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L	TERMOLI	CB	'00987820701
13	CB	73597	19/02/1996	02/01/1985		COOPERATIVA SANTA MONICA A R.L.	CAMPOMARINO	CB	'00651480709
14	CB	84606	19/02/1996	18/04/1994	2006	COOPERATIVA SOCIALE MOLISE AMBIENTE	CAMPOBASSO	CB	'00868980707
15	CB	117264	22/03/2006	08/03/1994		CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE CRISTAL S.C.	MONTENERO DI BISACCIA	CB	'06756260011
16	CB	114899	15/11/2004	12/05/1950		E.D.I.L.C.A.P. (EDILIZIA CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE)	CAMPOBASSO	CB	'80010060707
17	CB	111955	03/04/2003	19/02/2003	2003	ELLECIDI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'01484870702
18	CB	107129	17/04/2000	03/08/2000	2006	EUROPOINT SOCIETA'COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'01409330709
19	CB	86170	19/02/1996	23/10/1995	2001	FAIFOLI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTAGANO	CB	'00897560702
20	CB	81415	19/02/1996	30/04/1991	2006	FONTANELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TERMOLI	CB	'00819020702
21	CB	106301	12/06/1999	10/07/1999	2001	GEAP - GESTIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R	TERMOLI	CB	'00997990700
22	CB	109655	20/11/2001	10/08/2001		GEOMAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	'01453370700
23	CB	74431	19/02/1996	14/11/1985	2001	INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOJANO	CB	'00682240700
24	CB	83889	19/02/1996	10/11/1993	2006	IRIDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	URURI	CB	'00858610702
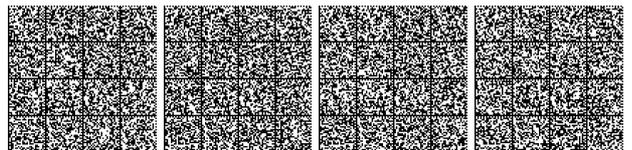
MOLISE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
25	CB	81476	19/02/1996	05/07/1991	2006	IRIS 91 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PETRELLA TIFERNINA	CB	'00811950708
26	CB	109746	01/08/2002	11/05/2001	2004	ISTITUZIONE MUSICALE O. RESPIGHI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AR.L.	TERMOLI	CB	'01456400702
27	CB	69544	19/02/1996	03/12/1981	2005	LA OPERATRICE MOLISANA SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'00434470704
28	CB	112176	14/04/2003	04/08/2003	2005	L'ISOLA CHE NON C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA	TERMOLI	CB	'01488440700
29	CB	112707	09/04/2003	06/04/2003	2004	L'OASI DEL BIO SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	'01491410708
30	CB	107567	08/03/2000	13/06/2000	2005	MARONEA SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITACAMPOMARANO	CB	'01423650702
31	CB	78327	19/02/1996	22/10/1988	2006	MOLISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'00764880704
32	CB	108620	22/03/2001	19/01/2001		MONTE DI PIETRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BONEFRO	CB	'01439320704
33	CB	111952	03/04/2003	20/02/2003		MORGANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FERRAZZANO	CB	'01484880701
34	CB	111972	03/06/2003	28/02/2003		NO LIMITS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'01485230708
35	CB	74254	19/02/1996	15/10/1985	2005	NUOVA SILVER ELETTRICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'00672790706
36	CB	112763	22/09/2003	09/08/2003	2003	OSPITAMOLISE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANT'ELIA A PIANISI	CB	'01494940701
37	CB	88835	12/04/1996	29/05/1996	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA STUDY WORK	CAMPOBASSO	CB	'00912790706
38	CB	104007	14/09/1998	30/06/1998	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'00965570708
39	CB	59734	19/02/1996	23/04/1975		SANTA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	GUGLIONESI	CB	'00217680701
40	CB	117513	15/05/2006	05/03/2006		SEDNA - FABBROMECCANICA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECILFONE	CB	'01556910709
41	CB	102823	03/03/1998	12/09/1997	2003	SERVIZI E TRASPORTI MOLISE S.T.M. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CAMPOBASSO	CB	'00950200709
42	CB	114900	15/11/2004	29/06/1957		SOCIETA' COOPERATIVA FIDES A R.L.	CAMPOBASSO	CB	'80006830709
43	CB	58466	19/02/1996	18/12/1970	2003	SOCIETA' COOPERATIVA LA NOSTRA TERRA NASA ZEMLJIA ,SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	'00088230701
44	CB	117231	20/03/2006	03/06/2006		SOCIETA' COOPERATIVA MOLISE CHE LAVORA	CAMPOBASSO	CB	'01553170703
45	CB	75481	19/02/1996	05/07/1986	2003	SOCIETA' COOPERATIVA SAN TOMMASO, A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOSSALTO	CB	'00694140708
46	CB	108802	05/09/2001	13/03/2001	2003	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A.R.L. IL CERRO	CAMPOBASSO	CB	'01443050701
47	CB	109750	01/08/2002	19/11/2001	2005	SOCIETA'COOPERATIVA COOPER	CAMPOBASSO	CB	'01456370707
48	CB	115044	23/12/2004	12/07/2004	2005	TESSIL MAGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	'01524520705
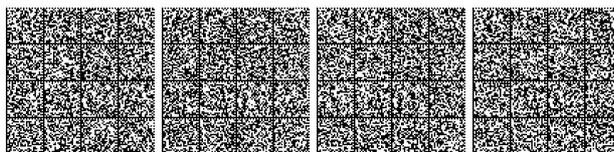
MOLISE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
49	CB	117938	09/07/2006	28/08/2006		U. & T. 2006 SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOMARINO	CB	'01561980705
50	CB	105964	30/09/1999	08/03/1999	2004	VERDE NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	GUGLIONESI	CB	'00993680701
51	CB	118182	14/11/2006	24/10/2006	2006	WORKOOP - SOC. COOP.	CAMPOMARINO	CB	'01564850707
52	CB	107235	17/05/2000	27/03/2000	2001	ZEFIRO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	CB	'01419280704
53	IS	31539	28/04/1998	19/03/1998	2006	AGRI FRESILIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FROSOLONE	IS	'00399030949
54	IS	19876	19/02/1996	31/05/1982	2005	C.E.VA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTOGIRARDI	IS	'00231040940
55	IS	19209	19/02/1996	13/03/1980	2006	C.M.T. CARPENTIERI, MURATORI, TECNICI SOCIETA' COOPERATIVA	ISERNIA	IS	'00202380945
56	IS	25823	19/02/1996	31/01/1991	2006	COOPERATIVA AGRICOLA FORNELLESE LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNELLI	IS	'00345490940
57	IS	34514	13/09/2002	25/07/2002	2003	DELFI TRANS SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AGNONE	IS	'00822690947
58	IS	32695	02/02/2000	23/11/1999	2001	IRIDE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA IRIDE 2000	MONTERODUNI	IS	'00801030941
59	IS	15706	19/02/1996	18/10/1973	2001	LA MOVIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISERNIA	IS	'00078390945
60	IS	15717	19/02/1996	22/11/1973	2001	MARIA DEL BAGNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISERNIA	IS	'90011480945
61	IS	14995	19/02/1996	02/08/1971	2003	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESSO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MACCHIAGODENA	IS	'80000630949

13A02667

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 57 società cooperative aventi sede nella Regione Marche. (Avviso n. 9/CC/2013).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari .

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n.195900 del 21/09/2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).

ALLEGATO
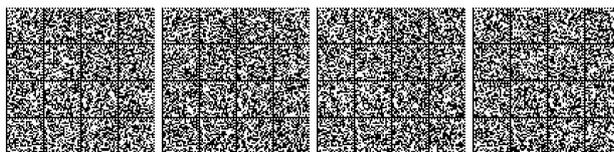
MARCHE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	AN	157958	29/03/2001	03/02/2001	2006	AFFINITA' ELETTIVE SOCIETA' COOPERATIVA O AFFINITA' ELETTIVE SOC. COOP.	ANCONA	AN	'02058630423
2	AN	171667	04/08/2005	04/04/2005		ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	JESI	AN	'02238770420
3	AN	149782	30/10/1998	10/01/1998	2005	AUTODEMOLIZIONI B.G. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELFIDARDO	AN	'01544110420
4	AN	174563	16/02/2006	24/01/2006		CEDIM SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELBELLINO	AN	'02272710423
5	AN	77327	19/02/1996	24/01/1978	2001	CO.RE.CA - CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP. A R.L.	MONTE SAN VITO	AN	'80011630425
6	AN	173388	27/10/2005	10/07/2005		CONSORZIO CITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02259540421
7	AN	154655	05/02/2000	22/10/1998	2006	ECOLOGIA & AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	RIPE	AN	'01457570412
8	AN	175021	24/03/2006	03/10/2006		EDIL M.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ANCONA	AN	'02281660429
9	AN	170411	01/11/2005	22/12/2004		GAIA SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	'02221590421
10	AN	173741	12/05/2005	23/11/2005	2006	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	FALCONARA MARITTIMA	AN	'02263820421
11	AN	176730	10/04/2006	10/02/2006		IT. AR. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02302560426
12	AN	164769	25/03/2003	21/03/2003	2005	JANUS BIKE SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	'02148080423
13	AN	163675	12/12/2002	26/11/2002		LA CASA ECOLOGICA DELL'ADRIATICO - S.C. A R.L.	ANCONA	AN	'02131390425
14	AN	94610	19/02/1996	22/06/1983	2004	L'AMBIENTE '83 - SOC. COOP. A R.L.	JESI	AN	'00862790425
15	AN	175782	06/08/2006	24/05/2006		L'ANTICO BORGO DI CASTIGLIONI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARCEVIA	AN	'02291550420
16	AN	93329	19/02/1996	15/02/1983	2006	NUOVO BORGHETTO - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	AN	'00834770422
17	AN	150995	03/01/1999	21/12/1998	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE D'INTEGRAZIONE E SVILUPPO A R.L.	ANCONA	AN	'01551910423
18	AN	161967	20/06/2002	04/05/2002	2004	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAIOLATI SPONTINI	AN	'02108930427
19	AN	176712	10/03/2006	14/09/2006		S.G.M. SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02300810427
20	AN	163701	16/12/2002	23/11/2002	2006	S.N.T. EVOLUTION PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANCONA	AN	'02131590420
21	AN	159543	24/08/2001	27/07/2001	2004	SOTTORETE SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02078220429
22	AN	151331	30/03/1999	28/12/1998	2006	TEOREMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE - TEOREMA S.C. -	FABRIANO	AN	'01559620420
23	AN	163769	01/03/2003	12/09/2002	2003	TONELLI SERVICE P.S.COOP. A R.L.	MONTEMARCIANO	AN	'02132920428
24	AN	170412	01/07/2005	23/12/2004		YAMA SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	'02221600428
25	AP	168942	19/07/2002	19/06/2002	2003	C.C.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	'01731920441
26	AP	174005	15/03/2004	03/03/2004		GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA INBREVE GLOBAL SERVICE	ASCOLI PICENO	AP	'01782480444
27	AP	171102	28/03/2003	25/03/2003	2004	LA ROSA DELLE ARTI - SOC. COOP. A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	'01760000446
28	AP	160878	19/01/2000	11/05/1999	2005	LA VIA NUOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASCOLI PICENO	AP	'01626060444
29	AP	169894	25/11/2002	24/10/2002		NE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	'01741610446
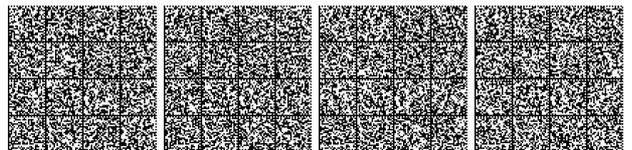
MARCHE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
30	AP	154134	12/10/1997	16/10/1997	2002	SHANGHAI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI- TATA	OFFIDA	AP	'01539810448
31	AP	162160	15/05/2000	16/03/2000	2001	WILLY WIND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	'01642760449
32	MC	162062	18/04/2005	14/04/2005	2006	ASSEMBLA.GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	RECANATI	MC	'01556400438
33	MC	144051	08/07/1998	27/06/1998	2003	C.T.A. CENTRO TECNOLOGIE APPLICATE E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL	MACERATA	MC	'01333870432
34	MC	95169	19/02/1996	03/11/1982	2006	C.U.S.A. SOCIETA COOPERATIVA UTILIZZAZIONE SOTTOPRODOTTI AGRICOLI	TREIA	MC	'00699830436
35	MC	151199	04/12/2001	03/09/2001	2001	EDIL SERVICE CENTRO SUD - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAIBILITA' LIMITATA	MONTECASSIANO	MC	'01425330436
36	MC	149319	17/07/2000	22/05/2000	2003	GARDEN-PET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MC	'01399220431
37	MC	156383	23/04/2003	04/01/2003		IL MAGGIOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MACERATA	MC	'01487570432
38	MC	146798	09/06/1999	29/06/1999	2001	L'ALBERO DEL SUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TREIA	MC	'01367840434
39	MC	156168	03/12/2003	03/07/2003		MARCHE PROJECT 2003 P.S.C. A R.L.	CAMERINO	MC	'01485150435
40	MC	164791	04/06/2006	21/03/2006		MARCHEARTE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GINESIO	MC	'01588850436
41	MC	159722	30/07/2004	22/06/2004	2006	MEGASTIRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TOLENTINO	MC	'01527460438
42	MC	156028	25/02/2003	17/02/2003	2005	MILU' SOCIETA' COOPERATIVA	POLLENZA	MC	'01483360432
43	MC	153264	03/11/2002	29/01/2002	2006	MOOD SOCIETA' COOPERATIVA	CORRIDONIA	MC	'01450950439
44	MC	151031	28/03/2001	23/02/2001		SAN LUCA SOC.COOP. A R.L.	MACERATA	MC	'01424220430
45	MC	159012	04/07/2004	02/12/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA LEONINA	MACERATA	MC	'01515080438
46	MC	163361	19/10/2005	10/03/2005	2006	SPERANDIA COOPERATIVA - SOCIETA COOPERATIVA	SAN SEVERINO MARCHE	MC	'01570270437
47	MC	166467	12/11/2006	23/11/2006		WORK IN PROGRESS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITANOVA MARCHE	MC	'01608160436
48	PS	155041	23/08/2002	25/07/2002		AGRICOM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALTARA	PS	'02109690418
49	PS	145005	07/12/1999	03/04/1999	2006	ALTA MARCA SOC. COOP. CONS. A R.L.	FOSSOMBRONE	PS	'01472920410
50	PS	146167	11/04/1999	10/11/1999	2005	COOP. TEMPI MODERNI - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP. TEMPI- MODERNI SOC. COOP.	PESARO	PS	'01493070419
51	PS	161853	24/11/2004	11/08/2004	2005	COOPERATIVA SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A.R.L.	FERMIGNANO	PS	'04220111217
52	PS	118663	19/02/1996	04/01/1993		COOPERATIVA SOCIALE LA ROVERELLA SOC. COOP. A R.L.	CANTIANO	PS	'01254170416
53	PS	122926	19/02/1996	28/12/1994	2001	ESTER - COOPERATIVA SOCIALE DI PUBBLICA ASSISTENZA E DI SERVIZI A R.L.	FANO	PS	'01320870411
54	PS	117028	19/02/1996	23/06/1992		FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CANTIANO	PS	'01227240411
55	PS	164362	08/10/2005	20/07/2005	2006	ITALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FANO	PS	'02226830418
56	PS	124959	19/02/1996	10/12/1995	2003	LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	MERCATINO CONCA	PS	'01340770419
57	PS	116564	19/02/1996	23/04/1992	2005	LA PIUMA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	URBINO	PS	'01222320416

13A02668

Approvazione del documento contenente la Strategia energetica nazionale.

Si rende noto che in data 8 marzo 2013 è stato adottato il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui è approvato il documento contenente la Strategia energetica nazionale.

Il testo integrale del decreto e dei relativi allegati sarà reso disponibile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, www.sviluppoeconomico.gov.it.

13A02697

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Poli.Assistance Società cooperativa sociale», in Gradisca d'Isonzo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 382 dd. 14 marzo 2013 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Poli.Assistance Società Cooperativa Sociale» con sede in Gradisca d'Isonzo, codice fiscale 01060750310, costituita il 3 febbraio 2005 per rogito notaio dott. Enrico Messina di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, corso Italia n. 17.

Con il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A02669

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola fra Proprietari Coltivatori diretti Dandolo di Maniago soc. coop. a r.l.», in Maniago e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 380 dd. 14 marzo 2013 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Agricola fra Proprietari Coltivatori Diretti Dandolo di Maniago soc. coop. a r.l.» con sede in Maniago, codice fiscale 00098570930, costituita il 9 dicembre 1959 per rogito notaio dott. Simon Pietro Cargnelli di Maniago ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Pordenone, vicolo delle Acque n. 2.

Con il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A02670

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante: "Disposizioni in materia sanitaria". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 72 del 26 marzo 2013).

Il titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: "Disposizioni *urgenti* in materia sanitaria".

13A02857

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-073) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.